

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO**

RICORSO

delle Associazioni: **1. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) - O.N.L.U.S.**, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 4 aprile 1974 n. 493 ed individuato quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Roma, Via Po n. 25/c, Cod. Fisc. 80078430586, in persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Luciano Di Tizio; **2. LEGAMBIENTE SICILIA**, con sede in Palermo, alla via Paolo Gili n. 4, Cantieri Culturali alla Zisa, PAD. 13, Cod. Fisc. 97009910825, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Antonio Zanna; **3. LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) ODV**, individuata quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Parma, Via Udine n. 3, Cod. Fisc. 80032350482, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Aldo Marco Verner; **4. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) O.N.L.U.S.**, Ente morale di diritto privato ex n D.P.R. 31 marzo 1979, individuato quale Associazione di protezione animale ed ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Roma alla via Attilio Regolo n.27, Cod. Fisc. 80116050586, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sen. Carla Rocchi; **5. LNDC ANIMAL PROTECTION**, Ente Giuridico ex D.P.R. n. 922 del 13.08.1964, iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ex L. 383/2000, con sede in Milano alla via A. Wildt n. 19/5, Cod. Fisc. 80121770152, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Piera Rosati; **6. LEGA**

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.486022

PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC), individuata quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Milano alla via Andrea Solari n. 40, Cod Fisc. 80177010156, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Raimondo Silveri; tutti elettivamente domiciliati in Palermo alla piazza V. E. Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bonanno (C.F. BNN NNL 65P47 G273Q, la quale dichiara di volere ricevere comunicazioni ed avvisi al suo indirizzo di posta certificata antonellabonanno@pecavvpa.it, nonché al numero di fax 091/486022), la quale sia unitamente che disgiuntamente con l'Avv. Nicola Giudice (C.F. GDC NCL 61T26 G273U - nicolagiudice@pecavvpa.it) li rappresenta e li difende per mandato in calce al presente ricorso risultante da separati atti;

c o n t r o

l'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

1. del D.A. n. 17/GAB del 25 maggio 2022 e relativi allegati:

- **1** (*Calendario Venatorio 2022/2023*);
- **2** (*PROPOSTA CALENDARIO VENATORIO 2022/2023*);
- **A** (*"Mod.A" - SCHEDE PRELIEVI SPECIE TORTORA SELVATICA Streptopelia turtur STAGIONE 2022*)
- **B** (*Monitoraggio del Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia*);
- **C** (*Progetto di ricerca Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio Turdus philomelos nel Mediterraneo centrale*);

- **D** (*Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA), Indice di Mortalità di Caccia e Sforzo di Caccia (SFC) della Beccaccia (Scolopax rusticola) in Sicilia nella stagione venatoria 2021-22*);
- **E** (*Comportamento spaziale della beccaccia Scolopax rusticola nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare*),

facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, pubblicato sul sito *web* istituzionale in data 27/05/2022 e, per estratto-annuncio, sulla G.U.R.S. n. 23 del 27 maggio 2022, avente ad oggetto “**Calendario Venatorio 2022/2023**”, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato (cfr.: All. 1 - artt. 4, 9, 12 e 13) i periodi e le specie dell’attività venatoria in aperto contrasto con il **parere obbligatorio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA**¹ prot. n. 23712 del 28/04/2022, con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018² (di seguito: PRFV 2013-2018) nonché con la **Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992** e la recepita normativa internazionale; ed in particolare **nelle parti in cui**:

a) autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;

b) autorizza il prelievo venatorio della Quaglia a far data dal 21 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;

¹ Ente istituito con legge n. 133/2008, che ha incorporato il precedente Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), deputato ad esprimere parere sul Calendari venatori delle Regioni *ex art. 18 comma 2 della legge n. 157/1992*.

² Il Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013/2018 (PRFV) è stato approvato con D.P. Reg. Sic. n. 227 del 25 luglio 2013 e la sua efficacia è scaduta a luglio 2018. Tuttavia, al fine di consentire l’avvio della stagione venatoria annuale ed in assenza di qualsivoglia aggiornamento, *in extremis* è stato previsto un regime di “ultrattività” del PRFV 2013-2018, sostanzialmente “prorogato” *sine die*, giusta la novella introdotta con l’art. 20, co. 2, L.r. 10/2018: “...L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale.”, **ad oggi mai avvenute**.

c) autorizza l'apertura generale della stagione venatoria alla c.d. "piccola selvaggina" a far data dal 18 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;

d) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica;

e) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile;

f) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 30 anziché al 10 gennaio 2023;

g) autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 30 gennaio 2023, anziché al 31 dicembre 2022, o, in subordine, al 10 gennaio 2023;

h) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione al 30 anziché al 20 gennaio 2023;

i) autorizza prelievo venatorio dell'Alzavola nell'ATC TP2;

l) autorizza l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022);

2. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.

F A T T O

Con D.A. n. 17/GAB del 25 maggio 2022 l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato il prelievo venatorio per la corrente stagione 2022-2023.

Ancora una volta occorre preliminarmente segnalare il deprecabile *modus agendi* della P.A. regionale la quale ogni anno emana un Calendario venatorio che, invece di disciplinare la stagione di caccia in maniera responsabile e conforme alle norme in materia, cerca ostinatamente e

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.486022

ripetutamente di prolungare i periodi di caccia, aumentare il numero delle specie cacciabili, estendere modalità e condizioni in cui è consentito il prelievo venatorio, a discapito del primario interesse protezionistico del patrimonio pubblico costituito dalla fauna e della conservazione della biodiversità. Per raggiungere tali (non condivisibili) finalità, il Calendario si accanisce sugli aspetti più importanti e delicati per gli animali selvatici: anche per la corrente stagione venatoria vengono “colpiti” le specie in grave declino o più a rischio (Tortora, Quaglia, Beccaccia, Coniglio, ecc.); i periodi cruciali per gli animali (mesi di settembre - periodo ancora o appena *post*-riproduttivo, siccitoso, successivo alla devastante stagione degli incendi – e di gennaio – periodo di migrazione prenuziale, di difficoltà biologica a causa dei rigori invernali, ecc. -) e le limitazioni e prescrizioni tecniche, individuate giudiziosamente a livello internazionale e recepite da ISPRA, che – se applicate - permetterebbero di rendere sostenibile l’esercizio ludico della caccia.

Tale comportamento persiste ormai da lunghissimi anni e, pur essendo spesso oggetto delle puntuali censure del Giudice amministrativo, costringe ogni estate le scriventi Associazioni – in nome e per conto dei propri soci, volontari e simpatizzanti che le “incaricano” di agire a tutela della fauna e della biodiversità – a rincorrere le scelte dell’Amministrazione, diffidarla dal perpetrare quelle illegittime e contrarie alla conservazione della fauna e, quindi, adire periodicamente Codesto Tribunale per garantire il rispetto della legge ed impedire, quantomeno, l’ulteriore depauperamento delle popolazioni selvatiche già ridotte dalle molteplici e notorie cause ambientali ed antropiche.

Nell’impugnato decreto assessoriale di emanazione del Calendario venatorio per la stagione 2022-2023 (d’ora in avanti “C.V. 2022-23”), l’Assessorato emittente ha sorprendentemente rinunciato ad indicare nelle premesse dell’atto (come avveniva in passato e com’è consuetudine nella redazione dei provvedimenti del genere) la letteratura, la bibliografia ed i

documenti tecnico-scientifici utilizzati per motivare le proprie scelte soprattutto laddove contrastanti col parere di ISPRA. Nel provvedimento qui impugnato, invece, le motivazioni dell'atto e quelle sullo scostamento (ovvero elusione) dal parere ISPRA sono riportate direttamente nell'articolato dell'Allegato "1", contenente il C.V. 2022-23; similmente, i 4 documenti tecnici utilizzati dall'Amministrazione a supporto delle proprie scelte (relativamente alla caccia del Coniglio, del Tordo bottaccio e della Beccaccia) vengo *tout court* associate al provvedimento e integralmente ad esso allegate. Orbene, se da un lato siffatte "motivazioni" - così diffusamente distribuite ad ogni articolo del Calendario - balzano all'attenzione dell'osservatore unitamente ai corposi allegati, dall'altro ammantano di una veste soltanto formalmente corretta il provvedimento impugnato, il quale è per converso radicalmente illegittimo per carenza dei presupposti fondanti, effettivi e sostanziali, risultante:

a. dalla violazione ed elusione della Direttiva Uccelli, della legge quadro in materia di caccia n. 157/1992 e ss.mm.ii, nonché del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE del 25 marzo 1957 n. 3;

b. dalla difformità rispetto al parere ISPRA di cui alla nota prot. n. 23712 del 28/04/2022;

c. dalla difformità rispetto alle prescrizioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018;

d. dalla difformità rispetto alle indicazioni tecnico-scientifiche degli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia³;

3 Cfr.: *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"* (trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni Regionali con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010); documento di BirdLife International (2017) *"European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities"*; European Environment Agency, 2020 - *"State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018"*; Documento della Commissione Europea: *"Huntible bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"* (versione 2021); Commissione europea, 2004 - *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*; comunicazione del Ministero della Transizione

e. dalla violazione di giudicato discendente da anni di contenzioso con la P.A. regionale proprio in materia di calendario venatorio e disciplina della caccia⁴.

Con nota del 15/06/2022 le ricorrenti Associazioni diffidavano anche alla Regione Siciliana “*a predisporre i calendari venatori (...) che possano, anche solo potenzialmente, porsi in contrapposizione con le esigenze di tutela della biodiversità, attenendosi, in maniera chiara e puntuale, alle indicazioni derivanti dal processo di revisione dei Key Concepts*”, con particolare riferimento alla chiusura della stagione venatoria entro il 31 dicembre, per quanto attiene a Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena, ed il 10 gennaio per quanto attiene alle specie acquatiche (Anatidi, Limicoli, Rallidi); detta diffida è rimasta ad oggi priva di riscontro.

Pertanto, avverso il decreto impugnato, illegittimo per quanto si dirà appresso, si rende necessario proporre il presente ricorso fondato sui seguenti motivi in

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 1-BIS, 7, 10, 18 COMMI 1-BIS E 2, E 19 DELLA L. N. 157/1992, DELL'ART. 42 DELLA L. N. 96/2010, DELL'ART. 19, COMMA 1-

ecologica inviata alle Regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all'applicazione delle misure previste dal “*Piano di gestione nazionale per l'Allodola*” (Conferenza Stato-Regioni, 15 febbraio 2018); *Ministero della transizione ecologica - “Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica*” (Conferenza Stato-Regioni, Repertorio atto n. 23/CSR del 2 marzo 2022); Commissione europea - “*Piano Europeo di gestione della Beccaccia Scolopax rusticola 2006-2009*”; ISPRA, 2009 – Documento “*Prelievo venatorio a carico della specie Beccaccia Scolopax rusticola in inverno*”; ecc.

- 4 Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, si ha violazione di giudicato quando il nuovo atto emanato dall'amministrazione riproduce i medesimi vizi già censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice, mentre si configura la fattispecie dell'elusione del giudicato laddove l'amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato, tende sostanzialmente a aggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente allo stesso esito, oggetto del recedente annullamento (C.d.S., sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; 1° aprile 2011, n. 2070; sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348; sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037).

BIS, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 191 TFUE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI, INADEGUATEZZA E/O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO.

I.1 – Sulla c.d. “preapertura”

Il C.V. 2022-23 autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria (“preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio e Coniglio selvatico. **La previsione risulta illegittima in quanto:**

- a) non è stata autorizzata a seguito della “*preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori*”⁵ del tutto assenti nel caso in specie;
- b) l'anticipazione al 1° settembre **contrasta le chiare, specifiche ed inderogabili previsioni del PRFV 2013-2018;**
- c) così come formulato, il C.V. 2022-23 **contrasta con le risultanze tecniche e scientifiche contenute nella relazione di CTU a firma del prof. Bruno MASSA** ordinata in via istruttoria dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana⁶; in particolare, l'anticipazione del

5 Cfr.: parere ISPRA, pag. 3: “*Si rammenta altresì che l'art. 18, c 2, della L. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla preapertura alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.*”

6 Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal C.G.A. con ordinanza del 24 ottobre 2018 n. 708 (ric. n. 749/2018), redatta dal Prof. Bruno Massa, Professore ordinario dell'Università di Palermo delegata dal Presidente dell'Unione Zoologica Italiana (cfr.: “*Relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, prof. Bruno Massa, in merito alle ordinanze 732/2018 e 749/2018, includente anche le risposte alle osservazioni dei CTP prof. Natale Emilio Baldaccini (Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea), prof. Mario Lo Valvo (Associazioni Ambientaliste) e prof. Luigi Esposito (Associazioni Venatorie)*”, depositata il 3.12.2018).

prelievo venatorio al 1° settembre per Tortora, Colombaccio e Coniglio ed al 21 per la Quaglia non è giustificabile;

d) si pone in insanabile **violazione delle indicazioni di cui al parere ISPRA** formulate su diversi aspetti tutti comunque strettamente inerenti la migliore gestione e conservazione del patrimonio faunistico.

In ordine alle lett. a), giova evidenziare le seguenti incontestabili circostanze di fatto: la preapertura della caccia rispetto al periodo ordinariamente previsto, a livello nazionale, per ciascuna specie, è consentita solo in presenza di determinati presupposti, tra i quali la preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori inerenti alle specie prescelte (art. 18, comma 2, L. n. 157/1992) ed il parere, anch'esso preventivo di ISPRA. Il C.V. 2022-23 non è stato emanato a seguito dei prescritti piani faunistici e ISPRA ha rilasciato parere negativo alla preapertura. Intervenendo in un caso identico al presente, il TAR Umbria (Sez. I, sent. 302/2018) ha rilevato che «ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (...), l'autorizzazione regionale *“alla preapertura della caccia è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”*. Nel caso di specie appare incontestabile (...) che il *“piano faunistico venatorio regionale (...)*” è venuto a scadere (...). Ne consegue, allo stato, l'assenza di un piano faunistico venatorio *“aggiornato e, dunque, di una più generale, approfondita, attualizzata e consapevole programmazione, la quale, ancorché non valga a bloccare in toto l'attività venatoria, impedisce che essa possa essere autorizzata al di fuori dei termini ordinari di legge.”* (cfr., in termini, Cons. St., sez. III, ord. 7 settembre 2018, n. 4242; *idem* Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2018, n. 5165)». Inoltre, il TAR ha stabilito che alcuna rilevanza può attribuirsi alla legge regionale che ha disposto – in maniera analoga al caso siciliano di cui all'art. 20, co. 2, L.r. 10/2018 - una validità “perpetua” del Piano già scaduto, rilevando opportunamente che «trattandosi di norma successiva alla scadenza del piano faunistico intervenuta (...) e dunque non

produttore alcun effetto retroattivo ai fini dell'asserita proroga del piano medesimo già scaduto (cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. VI, 26 febbraio 1983 n.1464; Cons. St., sez. IV, 28 ottobre 1993, n. 954; Cons. St., sez.VI, 21 giugno 2001, n. 3349)».

In ordine alla lett. b), si evidenzia che nel fissare le date di preapertura l'Assessorato regionale ha agito in carenza assoluta di potere, ignorando e stravolgendo le valutazioni espresse in sede di pianificazione del prelievo venatorio: per ogni singola specie cacciabile, infatti, il PRFV attualmente in vigore riporta le date per la stagione venatoria (esattamente coincidenti con quelle indicate da ISPRA): “... per la conservazione e la razionale gestione della specie, **considera idoneo un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio**” ovvero “tra 1° ottobre ed il 31 dicembre” (cfr.: Tortora **pag. 182**; Colombaccio **pag. 180**; Quaglia **pag. 174**) mentre per il Coniglio selvatico (**pagg. 195-197**) non è neppure prevista la possibilità della preapertura. Per il **Colombaccio**, in particolare, la caccia anticipata contrasta con i dati fenologici che emergono dal PRFV 2013-2018 (cfr. pag. 181: “...In generale il Colombaccio è caratterizzato da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di **dipendenza dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre.....In Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto...**”). Incredibilmente, però, l'Assessorato da una parte dichiara - vd. premesse del decreto assessoriale - che “*il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana... costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica*”, dall'altra – con un irrazionale atteggiamento - esso stesso non tiene conto delle relative indicazioni che, nel Calendario in esame, vengono palesemente tradite e violate (sic!).

Con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 L. 157/1992) rappresentino strumenti

preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del Calendario venatorio nelle parti in contrasto con il parere scientifico di ISPRA. Anche nell'impugnato Calendario altre ed innumerevoli prescrizioni del PRFV - a cominciare dalla mancata realizzazione del piano di monitoraggio previsto al paragrafo 6 (pag. 331), con il quale la P.A. avrebbe potuto raccogliere i dati regionali aggiornati sulle singole specie cacciabili - sono state nuovamente ed incredibilmente violate, aggirate e comunque eluse dalla Regione. Tanto basterebbe, invero, per l'accoglimento del presente ricorso.

In ordine alla lett. c), detta relazione tecnica di CTU a firma del prof. Massa risulta espressamente richiamata - proprio ai fini conformativi in sede di riedizione del potere di regolamentazione venatoria annualmente esercitato dalla P.A - dalla **sentenza di Codesto TAR, Sez. II, n. 2647/2019, passata in autorità di giudicato, nonché dall'ordinanza cautelare del C.G.A.R.S. n. 856/2018 del 12 dicembre 2018** (entrambe rese *inter partes* nei giudizi incardinati dalle associazioni odierne ricorrenti avverso il C.V. 2018-2019). Con la cennata sentenza n. 2647/2019, infatti, Codesto Tribunale aveva accolto il gravame proposto dalle medesime associazioni odierne ricorrenti, con conseguenziale annullamento del calendario venatorio 2018-19 e con riconoscimento della **piena efficacia ed applicabilità sia del parere ISPRA sia degli esiti della relazione di CTU del prof. Massa, esattamente per quanto riguarda l'apertura generale della caccia a decorrere dal 1° ottobre e non dal 1° settembre**⁷.

⁷ Com'è dato di leggere nella parte motiva della sentenza di che trattasi, Codesto TAR ai fini del decidere ha richiamato gli esiti della CTU ritenendo che l'analisi comparativa posta in essere dal prof. Massa sul parere ISPRA e sulle previsioni del C.V. 2018-2019 sia "...di notevole spessore e degna di nota", allineandosi per gran parte alle indicazioni di ISPRA e chiarendo "*in maniera esauriente tutte le questioni che era necessario approfondire*". Nella buona sostanza, il Decidente, ribadendo il ruolo istituzionale di ISPRA, ha ritenuto illegittimi gli "scostamenti" effettuati nel calendario rispetto al parere ISPRA non soltanto nella "forma", ma anche e soprattutto nella "sostanza".

L'Assessorato regionale - invece di regolamentare l'attività venatoria in piena conformità ed adesione alle precise ed inequivocabili statuizioni del Giudice appena richiamate, ad oggi pienamente valide ed efficaci, il cui carattere conformativo non può essere posto in dubbio, applicandosi alla stagione venatoria 2022-2023 proprio in forza di siffatto effetto del giudicato – ha oggi emanato il D.A. n. 17/GAB del 25/5/2022 che, nelle parti qui impugnate, **non soltanto ricalca e reitera - per la maggior parte - le medesime previsioni illegittime già rimesse al sindacato giurisdizionale di Codesto onorevole TAR, ma si pone “ostinatamente” - oltre ogni ragionevole limite di legalità e razionalità dell'azione amministrativa - in conflitto con le norme di legge, con il parere ISPRA, con le previsioni del PRFV 2013-2018 e con le risultanze della relazione tecnica del prof. Massa.**

In proposito, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, si ha violazione di giudicato quando il nuovo atto emanato dall'amministrazione riproduce i medesimi vizi già censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice, mentre si configura la fattispecie dell'elusione del giudicato laddove l'amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato, tende sostanzialmente a raggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente allo stesso esito, oggetto del recedente annullamento (C.d.S., sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; 1 aprile 2011, n. 2070; sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348; sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037).

In ordine alle lett. d), il parere ISPRA esprime «*valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Siciliana che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. (...)L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate*»; per quanto riguarda la preapertura, «*questo Istituto ritiene*

opportuna un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina stanziale all'1 ottobre 2022. Ciò comporta diversi aspetti positivi favorendo un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria». Tortora: «A parere dello scrivente Istituto quindi non sussistono al momento le condizioni per consentire il prelievo alla Tortora selvatica per la stagione venatoria 2022/23». Colombaccio: «in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento»; viceversa, il C.V. 2022-23 per tutto il mese di settembre autorizza ben 5 giornate di caccia in preapertura e – dal 18 settembre – la caccia di tale specie senza alcuna limitazione né di giornate fisse (quindi risulta cacciabile ogni giorno della settimana tranne il martedì e venerdì, giorni di c.d. “silenzio venatorio” imposto ex art. 18, comma 5, L. 157/1992) né di forma esclusiva da appostamento!

* * *

I.2 – Sul prelievo venatorio della Quaglia in data anteriore al 1° ottobre

Il C.V. 2022-23 autorizza la caccia della Quaglia a far data dal 21 settembre anziché dal 1° ottobre 2022. La previsione risulta illegittima in quanto:

- a) **contrasta con le chiare previsioni del PRFV 2013-2018** (cfr. pagg. 174-175: “...per la conservazione e la razionale gestione della specie, considera idoneo un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre e il 20 gennaio...”);
- b) **contrasta con le risultanze tecniche e scientifiche contenute nella già citata relazione di CTU del prof. Massa;**

c) si pone in insanabile **violazione delle indicazioni del parere ISPRA;**
d) **non sussistono i presupposti biologici a sostegno del Calendario regionale** (artt. 1, comma 2; 10, comma 11 e 14, comma 17, L.157/1992), giacché tale specie risulta inserita nella “Lista Rossa nazionale degli uccelli nidificanti” (Peronace et al. 2012) ed il suo prelievo venatorio non appare attualmente compatibile con lo stato di conservazione cattivo a livello nazionale (Gustin et al. 2016) e non favorevole a livello internazionale (SPEC 3, depauperata).

In ordine alla lett. a), si richiama quanto già dedotto in proposito al § **I.1**, rilevando come il C.V. abbia deciso, in maniera ingiustificabile e grave, di non rispettare gli stessi indirizzi gestionali stabiliti dalla Regione basati sulle solide istruttorie tecnico-scientifiche condotte per anni e poste alla base del PRFV elaborato dalla stessa, e quindi di pervenire a scelte dannose - sotto i profili biologici - delle date di preapertura e apertura generale della stagione venatoria.

In ordine alla lett. b), si richiama quanto già dedotto in proposito al § **I.1**, rilevando brevemente come la Regione, improvvidamente, anche quest’anno, ha autorizzato il prelievo della Quaglia in violazione di giudicato, oltretutto basando le proprie decisioni su una serie di presupposti di fatto del tutto erronei e travisati.

In ordine alle lett. c) e d), si evidenzia che le generiche motivazioni fornite dalla Regione a sostegno delle previsioni dell’art. 4 del C.V. risultano del tutto inadeguate ed inidonee a superare i ficcanti ed autorevoli rilievi critici del parere ISPRA. E' pacifico in giurisprudenza⁸ che la funzione svolta da detto Ente assume un rilievo centrale in materia faunistico-venatoria: i suoi indefettibili compiti consultivi (art. 7, L.157/92)

⁸ Cfr. *ex multis*: TAR Campania – Napoli, Sez.III, sent. 2795/2022 del 15 marzo 2022; TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, sent. 396 del 8 marzo 2022; TAR Lombardia-Milano, sez. IV, sent. 2203 del 7 ottobre 2021; TAR Puglia – Bari, Sez. I, sent. 1119 del 3 settembre 2020; Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 3852/2018; T.A.R. Friuli V.G., Trieste - sez. I, sent. 501 del 1 settembre 2008; TAR Umbria, sent. 459/1997.

si ascrivono nella logica di individuare **standard minimi ed uniformi di protezione ambientale**, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente (cfr. da ultimo, sul punto Cons. Stato n. 3852 del 22 maggio 2018 in relazione al calendario venatorio della Regione Basilicata). Sotto questo profilo, la richiesta del parere configura invero una autolimitazione, sicché una volta che il parere sia stato emesso dall'organo deputato per legge, questo va a far parte della fase istruttoria, in cui le valutazioni e gli accertamenti ivi espressi non possono legittimamente essere pretermessi, come avvenuto nel caso in esame quanto alla decisione di rendere cacciabile la Quaglia, nella fase decisoria. Ed invero conferma di tale assunto, la giurisprudenza più consolidata, sul punto, ha significato come *“in applicazione dei principi generali in ordine al rapporto tra il provvedimento finale ed il contenuto del parere obbligatorio ma non vincolante, all'Amministrazione è imposto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e quindi di esprimere le valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere dell'organismo consultivo rappresentato dall'INFS”* (cfr. *ex multis* TAR Marche 24 ottobre 2007, n. 1778, TAR Emilia Romagna n.66/11 e Cons. Stato n.5630/10)...”. In ogni caso, anche qualora l'amministrazione avesse effettuato detta attività istruttoria, si deve rilevare che della stessa non risulta alcuna traccia nella deliberazione impugnata, con conseguente illegittimità della deliberazione per carenza, sul punto, di adeguata motivazione”. Orbene, come si è compiutamente illustrato in premessa, la Regione, nell'autorizzare il prelievo anticipato della Quaglia, si è limitata a liquidare i ficcanti rilievi dell'ISPRA con considerazioni del tutto inidonee sotto il profilo tecnico-scientifico a poter ritenere superati tali rilievi: si asserisce che la specie non versa in condizioni sfavorevoli (in aperta opposizione con le risultanze scientifiche nazionali ed internazionali); che la data di apertura della caccia è compatibile con i *Key concepts* e, dunque, con la Direttiva “uccelli”; che

in Sicilia la specie è stata sempre oggetto di caccia a settembre senza influenze negative. Com'è evidente, non si tratta di “motivazioni scientifiche” ma di semplici “contestazioni” radicali dei rilievi tecnico-scientifici di ISPRA. Ancora, va segnalato che il medesimo documento citato nel C.V. - "*Rete Rurale Nazionale e Lipu (2015). Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014*" - a presunto sostegno della tesi dell'Amministrazione, effettivamente all'Allegato 2 riporta che la specie è in incremento “moderato” come nidificante, tuttavia – e la Regione omette di rilevarlo - **lo stato di conservazione è dichiarato come cattivo**; in altri termini la popolazione nidificante è in pessimo stato di conservazione essendo fortemente diminuita (anche se presenta un seppur piccolo incremento)! Non solo, la ma Regione dimentica anche che la Quaglia ha uno status di conservazione sfavorevole in tutta Europa (SPEC 3: vulnerabile); “*in Italia è minacciata gravemente dall'inquinamento genetico dovuto alle immissioni a scopo venatorio (prelievo e addestramento cani) effettuate con stock alloctoni o di allevamento (Brichetti & Fracasso 2004, Randi 2008). Lo status della popolazione autoctona è difficilmente valutabile in assenza di specifici studi a scala nazionale. Per queste ragioni viene valutata Carente di Dati (DD)*” (cfr.: Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani – 2013, Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,); in Italia la Quaglia nel 2021 è stata riclassificata in una posizione più sfavorevole rispetto al 2015, passando da “*a minor preoccupazione*” a “quasi minacciata” secondo l'*European Red List of Birds*⁹; persino fonti venatorie

9 Studio di *BirdLife International* del 2021 che esamina il rischio di estinzione regionale di 544 specie di uccelli in oltre 50 Paesi e territori in Europa, secondo le categorie e i criteri della Lista Rossa IUCN applicati a livello regionale - <https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-2021.pdf>

confermano lo stato preoccupante di tale specie¹⁰. L'Amministrazione regionale ignora che la decisione di ISPRA di posticipare al 1° ottobre la caccia alla Quaglia è stata presa per tutto il territorio nazionale in quanto ***“Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano...”*** (pagina 2 *“Guida per la stesura dei Calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92”*, paragrafo: *“L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale”*). L'Amministrazione, inoltre, ignora anche che - a pag. 26 della predetta Guida (più volte richiamata nel parere sul C.V. siciliano ed alla quale rimanda) - viene chiaramente precisato che *“l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori”*. Anche su tale ultimo aspetto il C.V. omette qualsiasi motivazione per discostarsene, con ciò accettando deliberatamente di consentire una pratica venatoria in grado di incidere significativamente ed impattare sulla conservazione di una specie migratrice in declino a livello internazionale. In sostanza, i provvedimenti regionale impugnati non constano di un dettagliato ed esaustivo corredo motivazionale nell'ambito del quale l'Assessorato - tenendo conto della normativa vigente in materia e delle specificità dell'equilibrio faunistico regionale – abbia provveduto, come

¹⁰ Per mera completezza si segnala che altre fonti, provenienti da siti *web* venatori quali *“Federcaccia”* o *“Bighunter”*, confermano il declino della Quaglia e la necessità di una maggiore attenzione alle ripercussioni della caccia a carico di questa specie: www.federcaccia.org/avifauna_files/c56b65875d3fa97c3b75d308426d7e3e.pdf - *“La consistenza complessiva appare quindi inferiore al valore stimato precedentemente alla fase di declino e, pertanto, la specie è attualmente considerata depauperata ed in uno stato di conservazione sfavorevole”*; www.bighunter.it/Portals/0/Allegati/quaglia.pdf - *“La Quaglia comune presenta uno stato di conservazione precario a livello sia europeo sia italiano e, pertanto, le possibili ripercussioni dell'attività venatoria a carico di questa specie debbono essere attentamente valutate”*.

previsto per legge, a puntualmente giustificare le proprie determinazioni insanabilmente difformi dal parere ISPRA, giacché esse si limitano a contestare le osservazioni formulate dall'Istituto attraverso argomentazioni prive di cogenza scientifica, se non inattendibili e manifestamente irrazionali e/o irragionevoli.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, **pertanto, si appalesa illegittimo, irrazionale ed incongruo, per la tutela dell'equilibrio della popolazione nidificante, che la P.A. regionale disponga un anticipo del prelievo al 21 settembre rispetto a quanto previsto da ISPRA.**

* * *

I.3 – Sul prelievo (apertura generale della stagione venatoria) della “piccola selvaggina” a far data dal 18 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022.

In base all'art. 4 del C.V. 2022-23, alla terza domenica di settembre (giorno 18) è prevista un'apertura generalizzata della caccia a **7 specie**, sinteticamente indicate da ISPRA nel suo parere come “**piccola selvaggina**”: **Coniglio selvatico, Tortora, Colombaccio, Quaglia (dal 21 settembre), Merlo, Gazza e Ghiandaia**. L'Istituto, come negli altri anni, conferma il parere negativo in ordine a tale scelta in quanto risulta “*opportuna un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina stanziale all'1 ottobre 2022. Ciò comporta diversi aspetti positivi favorendo un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria*”. Anche in questo caso, sommariamente gli Uffici amministrativi dell'Assessorato “replicano” con

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.486022

mere contestazioni, senza offrire adeguate motivazioni in grado di superare i rilievi tecnico-scientifici di ISPRA. La Regione, infatti, sostiene che:

- a) l'apertura della caccia al 18 settembre è espressamente prevista dalla L. 157/92 e dalla L.R. 33/97 e perciò risulta in piena armonia con la Direttiva 147/2009 CE;
- b) tutte le specie di uccelli oggetto di caccia sono fuori dal periodo riproduttivo secondo il documento *Key Concepts*;
- c) l'Amministrazione ritiene non esistano argomentazioni riferibili alla realtà siciliana che possano avallare quanto sostenuto dall'ISPRA circa l'esistenza di specie protette che potrebbero subire un disturbo dall'attività venatoria esercitata fra il 18 settembre ed il 1° ottobre;
- d) l'attività di vigilanza non subirebbe differenze sensibili ritardando di alcuni giorni l'apertura generale della caccia;
- e) quanto suggerito da ISPRA è stato ritenuto da diversi TAR italiani come parere di merito non di competenza ISPRA e comunque sicuramente non vincolante per le Regioni;
- f) la Regione Siciliana ha istituito nel corso degli anni numerose aree protette, parchi, oasi di protezione, riserve naturali statali, riserve regionali, fondi chiusi, Siti Natura 2000, SIC, ZSC e ZPS, in cui vige il totale divieto di caccia. La molteplicità delle aree protette e la totalità delle zone umide di pregio, a diverso titolo totalmente precluse all'attività venatoria, consentono, quindi, una elevata tutela delle specie selvatiche cacciabili e protette.

Orbene, evidentemente la Regione ha trascurato di considerare che:

- a) il mero fatto che una specie sia inserita con legge nell'elenco di quelle potenzialmente cacciabili non significa che ciò costituisca una regola definitiva, perenne e di immediata e diretta applicazione. Non a caso è necessario che ogni anno la Regione emani - per l'appunto - un apposito e

specifico Calendario venatorio¹¹ (il termine “calendario”, invero, non è casuale...) per disciplinare specie, modi e tempi di caccia in base all’elenco ed ai periodi precedentemente fissati dalla legge;¹²

b) l’affermazione è tautologica, generica ma soprattutto erronea; in particolare, per Quaglia e Colombaccio il mese di settembre ricade ancora in periodo riproduttivo: “*Un confronto tra il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza dei giovani indicato nel “Key concepts document” e le previsioni della legge n. 157/92 così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, mostra che l’apertura della caccia alla terza domenica di settembre non è compatibile con le date dei Key concepts nel caso... della Quaglia e del Colombaccio*”;¹³ per il Colombaccio il periodo riproduttivo nel mese di settembre è anche confermato da autorevole bibliografia in materia (vedi “*Ornitologia Italiana*” – P. Bricchetti, G. Fracasso, ed. Alberto Perdisa 2006 - pag. 255-262);

c) anche in questo caso l’affermazione (“*l’Amministrazione ritiene non esistano argomentazioni...*”) è tautologicamente generica né, soprattutto, proviene da un organo tecnico-scientifico in grado di poter adeguatamente contrastare l’opposto parere di ISPRA. Ma è anche totalmente (e grottescamente, vista la fonte e l’ambito in cui è pronunciata!) erronea perché in Sicilia esistono almeno 207 specie diverse di animali (di cui ben

11 Cfr.: art. 18, L.r. 33/1997 s.m.i. - “*L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all’intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall’articolo 19, con l’indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia*”.

12 Cfr.: art. 19, L.r. 33/1997 s.m.i. - “*L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste (...) determina le date di apertura e di chiusura dell’attività venatoria, nel rispetto dell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell’anno successivo*”.

13 Cfr.: “*Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*” - pag. 3.

155 di Uccelli nidificanti)¹⁴ e la nostra Isola “rientra con certezza fra le regioni italiane che, ancora oggi contribuiscono ad arricchire la biodiversità non solo a livello locale, ma anche a livello globale. (...) Inoltre, ogni anno gran parte del territorio siciliano è interessato da uno dei più importanti flussi migratori del paleartico. Numerosi contingenti migratori di uccelli, durante il loro viaggio, transitano e sostano temporaneamente in Sicilia e in tutte le isole minori”.¹⁵ Circa il disturbo alle specie faunistiche (sia cacciabili sia, soprattutto, protette), si richiamano in questa sede le puntuali e congrue considerazioni svolte dal prof. Massa nella propria CTU;¹⁶

d) pure questa ulteriore affermazione tautologica è agevolmente smentita dai fatti che la Regione stessa dovrebbe conoscere: in Sicilia l'organo istituzionalmente preposto alla vigilanza venatoria ed antibraconaggio - il Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS)¹⁷ – nel periodo compreso dal mese di giugno al mese di ottobre è quasi esclusivamente impegnato, per

14 Cfr.: AA.VV., 2008 - “Atlante della Biodiversità della Sicilia. Vertebrati terrestri”. Studi e Ricerche, 6, ARPA Sicilia, Palermo.

15 Cfr.: Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013/2018 (PRFV) - D.P. Reg. Sic. n. 227 del 25 luglio 2013, pag. 65.

16 “In linea di principio l'apertura differenziata in date diverse alle differenti specie è un errore perpetrato da anni nei calendari venatori sia perché è molto difficile un controllo dei prelievi sia perché possono avere luogo con facilità atti configurabili come bracconaggio (abbattimento di specie per cui l'attività venatoria non è ancora consentita) (...). È infatti la durata del disturbo più che la sua intensità a generare danno indiretto alla fauna. Come suggerito dal CTP M. Lo Valvo, sembra ovvio che è minore il disturbo di molti cacciatori un giorno su sette rispetto a quello prodotto da un solo cacciatore sette giorni su sette; nel primo caso resterebbero sei giorni di silenzio venatorio in cui la fauna potrebbe svolgere la sua attività normale. Quanto riportato dalla Commissione Europea (2008), al punto 2.6.15 è coerente con il parere ISPRA: “...Le perturbazioni dovute alle attività di caccia inducono, infatti, questi animali a spendere la maggior parte della loro energia in spostamenti e fughe, a scapito del tempo dedicato alla loro alimentazione e riposo, in vista della migrazione. Queste perturbazioni hanno ripercussioni negative sul bilancio energetico di ciascun individuo e sul tasso di mortalità dell'insieme delle popolazioni considerate...” (pag. 14)

17 Il Corpo è stato istituito con legge regionale 5 aprile 1972 n. 24 per svolgere, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo Forestale dello Stato – cfr.: www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana/competenze

espresse direttiva della Regione¹⁸, nella prevenzione e lotta agli incendi. Anche la CTU del prof. Massa – alla quale si rimanda - attesta la sussistenza di gravi problemi nella vigilanza venatoria nella fase di apertura della stagione di caccia;¹⁹

e) la Regione pare voler disconoscere gli anni di contenzioso ed i giudicati di condanna della P.A. regionale proprio in materia di calendario venatorio! Evidentemente è ancora opportuno ricordare che in materia di specie e periodi di caccia vi è un contenzioso ultradecennale, che ha visto decine di atti e provvedimenti della Regione sospesi o annullati proprio dal T.A.R. Sicilia e/o dal C.G.A.R.S., a seguito delle impugnazioni delle disposizioni regionali delle passate stagioni che non avevano recepito le indicazioni dell'ISPRA in materia di conservazione delle specie faunistiche;

f) l'istituzione di aree protette locali (il C.V. cita anche “riserve naturali statali” che in Sicilia, però, non esistono) è un precipuo obbligo della Regione, in quanto la tutela dell'ambiente è un valore costituzionalmente protetto; l'istituzione di quella nazionali (Parchi e Siti Natura 2000 - SIC, ZSC e ZPS) è competenza dello Stato alla luce dei medesimi principi costituzionali e per adempiere agli obblighi internazionalmente assunti in materia di tutela della biodiversità. Ciò, però, non può essere proposto dalla Regione come motivo per rinunciare ad una corretta disciplina della stagione di caccia, così come richiesto da ISPRA, perché le aree protette non esauriscono i doveri e le modalità di protezione delle specie selvatiche

18 Cfr.: “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi”, le Direttive AIB e le ordinanze del Presidente della Regione in materia.

19 “Si fa presente che l'Italia ha una procedura EU Pilot aperta per eccessivi atti di bracconaggio nei confronti degli uccelli selvatici. In risposta a tale procedura, il Ministero dell' Ambiente ha incaricato l'ISPRA di redigere un Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici; il piano è stato approvato nel 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni ed è ora in fase di implementazione. Nel piano vengono indicate sette aree dove il bracconaggio è particolarmente intenso (black-spot); di queste, ben due si trovano in Sicilia (Trapanese e zona dello Stretto di Messina). **Nel predisporre i calendari venatori, occorre tenere presente anche questi aspetti, perché la repressione del bracconaggio diventa molto più difficile nei periodi in cui la caccia è aperta**” (pag. 14).

di interesse venatorio. Anche perché la Regione ha normativamente previsto²⁰ che il **70%** (!) del proprio territorio agro-silvo-pastorale (quindi la maggior parte del territorio regionale) sia destinato alla cattura ed abbattimento di fauna selvatica.

Conseguentemente, si ritiene che il C.V. - nell'autorizzare l'apertura generale della stagione venatoria alla piccola selvaggina a far data dal 18 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022 – sia illegittimo per insanabile violazione delle indicazioni del parere ISPRA (e largamente condivise dalla CTU del prof. Massa) formulate su tale specifico aspetto, strettamente inerenti la migliore gestione e conservazione del patrimonio faunistico per come imposto dalla Direttiva 2009/147/CE, dalla L. 157/1992 – ivi comprese le Convenzioni internazionali con essa recepite - e dalla L.r. 33/1997.

* * *

Con riguardo alla fattispecie in esame - relativa alla scelta del C.V. di un periodo di caccia prematuro ed inopportuno rispetto alle esigenze biologiche delle specie, di cui va garantita la conservazione ed il prelievo non distruttivo - devono qui richiamarsi le opportune statuizioni di **Codesto Tribunale (Sez. I, sent. n. 1474/2013)**, secondo cui la regolamentazione dell'attività venatoria non può continuare ad essere effettuata “... nella univoca direzione della protezione dell'interesse alla pratica della caccia” e senza una ponderazione comparativa ed effettiva degli interessi antagonisti, finendo addirittura e paradossalmente con il ritenere “recessivi” proprio gli interessi preminenti connessi alla conservazione dell'incommensurabile patrimonio ambientale rappresentato dalla fauna e dall'avifauna selvatica, in violazione di precise e inderogabili disposizioni primarie.

²⁰ Cfr.: art. 14, L.r. 33/1997 s.m.i. - “(...) *Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata (...). Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia...*”.

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.486022

Relativamente alle specie ornitiche interessate (Tortora, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia), va «considerato che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE c.d. *Uccelli* stabilisce che “*Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione*”; nell'ordinamento interno, dal canto suo, l'art. 19 l. n. 157 del 1992 stabilisce che “*le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità*”» (TAR Calabria – Sez.I, sent. 338/2022); ne consegue che, anche a normativa invariata, è comunque doveroso per le Regioni perseguire l'obiettivo di assicurare la tutela delle specie ornitiche anche nell'interesse dell'Unione Europea. La base giuridica per la tutela viene individuata nel già richiamato art. 7, paragrafo 4, della Direttiva *Uccelli*, il quale stabilisce che gli Stati membri (e le Regioni cui è statutariamente delegata la competenza venatoria) devono accertare che l'attività venatoria delle specie cacciabili “*rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2*”. Ovviamente, la necessità di adempiere a tale obbligo prevale sulle scelte compiute nel Calendario venatorio dalla Regione, qualora tali scelte contrastino o mettano in pericolo la conservazione delle specie; in questo quadro, la Regione Siciliana avrebbe dovuto attentamente ponderare l'opportunità posticipare la data di apertura della caccia tenendo conto delle esigenze di tutela rappresentate da ISPRA.

In proposito è molto chiara la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizione per l'adeguamento dell'ordinamento al nuovo Titolo V della Costituzione, che all'art. 1, comma 1, stabilisce che “*costituiscono vincoli*

alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali" e all'art. 6, comma 1, dispone che *"le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati"*. E' pertanto corretto ritenere che, nel nuovo contesto istituzionale ed ordinamentale realizzato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni, anche a legislazione invariata (le normative nazionale e regionale sulla caccia risalgono rispettivamente al 1992 e al 1997) abbiano l'obbligo di dare immediata attuazione in via amministrativa agli obblighi comunitari nella materia di loro competenza di carattere residuale della caccia, in cui le attribuzioni delle Regioni possono essere sempre esercitate alzando lo standard di tutela ambientale previsto dal legislatore nazionale (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 291 del 2019; n. 139 del 2017; n. 74 del 2017 e n. 278 del 2012; n. 116 del 2012; n. 233 del 2010; n. 227 del 2003) (cfr.: **TAR Calabria, cit.: T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 2795**).

* * *

I.4 - Sul prelievo venatorio della Tortora selvatica.

Nel suo parere al C.V. siciliano, ISPRA non emette un giudizio sulle modalità con cui il calendario disciplina i tempi di caccia della Tortora selvatica, ma stabilisce una precisa e salda enunciazione: *"non sussistono al momento le condizioni per consentire il prelievo alla Tortora selvatica per la stagione venatoria 2022/23"*. Non si tratta di un avventato pronunciamento, ma di una situazione "strutturale" – legata, ancora un volta, alla pessima gestione faunistico-venatoria della Regione siciliana – di

assente attività programmatica che tecnicamente e giuridicamente impedisce per la Sicilia di rispettare il recentissimo PIANO DI GESTIONE NAZIONALE DELLA TORTORA SELVATICA (Streptopelia turtur). Infatti ISPRA rileva che: *“Per quanto riguarda la Tortora selvatica si evidenzia che la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada attuata secondo le indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla disponibilità di dati degli abbattimenti e di un sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018. Allo stato attuale sembra che la Regione Sicilia non disponga di tale sistema di controllo della quota di abbattimenti effettuati...”*

Di fronte a tale inoppugnabile constatazione, nel C.V. 2022-23 all'art. 4 l'Amministrazione regionale si affanna a sciorinare una serie di citazioni ed estrapolazione di dati che tenderebbero a dimostrare il buono stato – e addirittura l'incremento in Sicilia – delle popolazioni selvatiche della Tortora, evidentemente dimostrando di non aver centrato la questione principale e decisamente più importante e cruciale posta da ISPRA. Più in avanti, finalmente, la Regione precisa che *“allo scopo di raccogliere i dati degli abbattimenti consentendo di poter programmare il prelievo e di poterlo interrompere al raggiungimento delle quote limite, il cacciatore dovrà annotare il numero di Tortore abbattute, oltre che sul Tesserino Venatorio anche sul Modello A - Scheda Prelievi Tortora Selvatica Stagione 2022*

(ALLEGATO A) che dovrà essere rilasciato in uno al tesserino venatorio regionale a tutti i cacciatori che ne facciano richiesta. I Comuni che rilasciano il Modello A – Scheda Prelievi Tortora Selvatica devono registrare il nominativo del cacciatore che lo ritira. Entro il 09 settembre 2022 tutti i cacciatori in possesso del Modello A – Scheda Prelievi Tortora Selvatica (anche in assenza di prelievi o se non sono andati a caccia) devono riconsegnare il suddetto modello ai Comuni di residenza anche per il tramite delle associazioni venatorie. Inoltre, al fine di registrare in tempo reale il numero di prelievi effettuati, sarà disponibile sul sito del Dipartimento dello Sviluppo Rurale apposito link attraverso il quale i cacciatori dovranno inserire i dati degli abbattimenti giornalieri. Al raggiungimento della soglia di 3.300 catture verrà pubblicato l’avviso di interruzione del prelievo della specie in tutta la Regione”.

Emerge *ictu oculi* la fondatezza della contestazione di ISPRA circa l’assenza di un adeguato sistema di controllo della quota di abbattimenti della Tortora:

- a) ad oggi non risulta attivo, presso il sito *web* del Dipartimento dello Sviluppo Rurale dell’annunciato “*apposito link*” di inserimento dei dati;
- b) ad oggi non sono previste le cogenti istruzioni e disposizioni giuridicamente valide che impongono al cacciatore di registrare via *web* gli abbattimenti di Tortora; né è indicato il termine entro cui va fatto (all’atto dell’abbattimento sul posto di caccia, per ogni singolo capo abbattuto? oppure ogni giorno entro “x” ore? oppure la sera al ritorno dalla battuta?). **Si badi che tale questione è di fondamentale rilevanza: poiché tale meccanismo nasce allo scopo di sospendere la caccia alla Tortora al raggiungimento delle 3.300 catture sul territorio regionale, è intuitivo che il raggiungimento di tale soglia-limite è necessariamente e strettamente legato – in uno alla buona fede del cacciatore - alla velocità di inserimento dei dati sul sito web, man mano che ogni singola tortora viene abbattuta!** Poniamo, ad esempio, che la quota di 3.300 Tortore venga già raggiunta alle ore 12.30 del sabato 3 settembre (ipotesi

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.486022

certo non inverosimile) ma che una parte dei dati (anche piccola...) venga inserita dal cacciatore l'indomani, domenica 4 settembre; quindi, poiché per il database fino al giorno 3 il conteggio generale risulterebbe ancora sotto la soglia dei 3.300 (per assurdo, anche se si trattasse di 3.299 capi registrati..), legittimamente i cacciatori andrebbero a caccia anche il successivo giorno domenica 4 (quando magari si è già superata la soglia limite), registrando i propri ulteriori abbattimenti anche l'indomani... **Emerge con lampante chiarezza che il sistema così delineato (solo documentalmente e nelle volontà della Regione, giacché nemmeno esiste ancora il link ed il relativo database a ciò destinati!) non è assolutamente affidabile;**

c) ad oggi non risulta che i Comuni siciliani siano stati resi edotti ed istruiti circa le modalità di consegna del “*Modello A – Scheda Prelievi Tortora Selvatica*”;

d) ad oggi non risulta che i Comuni siciliani siano stati resi edotti ed istruiti circa le modalità di *registrazione dei cacciatori*;

e) ad oggi non risulta che i Comuni siciliani siano stati resi edotti ed istruiti circa le modalità di restituzione del suddetto modello;

f) ad oggi non risulta che sia stato stabilito chi e come provvederà alla raccolta cumulativa di tali moduli; al controllo e verifica dei dati inseriti; al trattamento ai fini faunistico venatori richiesti da Piano di gestione, ecc;

g) circa il “*Modello A – Scheda Prelievi Tortora Selvatica*”, dal *fac-simile* allegato al C.V. 2022-23 emerge *ictu oculi* che che il documento non ha una natura giuridica tale da poter essere validamente utilizzato per un serio, rigoroso ed effettivo controllo degli abbattimenti: non è numerato progressivamente (dunque facilmente “clonabile” e duplicabile da chiunque); non vengono riportati i dati anagrafici completi del cacciatore (ma solo nome e cognome); la sottoscrizione del cacciatore al quale dovrebbe essere associato il modello non è certificata da un P.U. né validata in altro modo; le “autodichiarazioni” che il cacciatore deve riportarvi sono puramente affidate alla “buona fede” ed onestà del soggetto in quanto non è previsto nessun controllo; dette “autodichiarazioni”

non hanno nemmeno validità giuridica in base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui in caso di falsità o mendacia, non può applicarsi alcuna sanzione;

h) proprio in materia di sanzioni, nel suddetto *fac-simile* viene riportato che *“LA MANCATA COMPILAZIONE E LA MANCATA CONSEGNA ENTRO I TERMINI STABILITI COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA L.R. 33/1997 E S.M.I. ART. 32, COMMI 3 E 9”*. Invero dette sanzioni riguardano espressamente *“La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti...”* e *“Al cacciatore che non consegna agli uffici competenti il proprio tesserino venatorio entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria...”*: **trattasi di sanzioni che puniscono fattispecie di illeciti amministrativi totalmente diverse e non assimilabili a quelle in argomento! Come noto, in base al principio di legalità ed alle chiare disposizioni della L. 689/1981, sarebbe illegittimo applicare le sanzioni amministrative previste espressamente ed unicamente per il “Tesserino venatorio” (istituito e disciplinato ex art. 31, L.r. 33/1997) anche in altri casi e per diverse fattispecie come quella della “Scheda Prelievi Tortora Selvatica” in esame;**

i) i giorni 3 e 4 settembre 2022 in cui si applicherebbe la suddetta contorta procedura di segnalazione cartacea e via web degli abbattimenti, cadono rispettivamente di sabato e domenica, quando tutti gli uffici pubblici dell’Amministrazione regionale sono chiusi. Non è né illogico né infondato, quindi, nutrire forti dubbi sulla reale sussistenza di condizioni di rigido controllo e vigilanza e di spedito e corretto svolgimento del procedimento in esame.

Conclusivamente, non sussistendo al momento le condizioni per consentire il prelievo alla Tortora selvatica per la stagione venatoria 2022/23, l’inclusione di detta specie nel C.V. 2022-23 risulta illegittima.

* * *

I.5 – Sul prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile.

Vista l'importanza ecologica del Coniglio selvatico in Sicilia ed il notorio ed atavico interesse venatorio (legale e non) su tale specie, in via preliminare si evidenzia come la materia della caccia - a livello normativo europeo, nazionale e regionale - sia presidiata dall'**esigenza primaria e fondamentale della conservazione delle singole specie e del raggiungimento di una densità ottimale delle popolazioni**; esigenza che si persegue attraverso il ben noto principio del "*prelievo sostenibile*" (*sustainable yield*). Il C.V. 2022-23 risulta, per converso, ancora una volta permeato dall'esigenza di garantire prioritariamente lo svolgimento dell'attività venatoria e di anticiparne addirittura l'avvio anche per il Coniglio, in palese dispregio di tale principio di sostenibilità (cfr. anche **TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 1° febbraio 2018, n. 65**). Valgano all'uopo le seguenti considerazioni.

A – PREAPERTURA DELLA CACCIA AL CONIGLIO SELVATICO A FAR DATA DAL 1° SETTEMBRE 2022.

Il parere ISPRA sulla possibilità della preapertura rileva che, tenuto conto "*del possibile impatto indiretto dovuto al disturbo che la caccia al Coniglio può determinare su altre specie stanziali, si suggerisce di limitare il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre alle giornate previste per l'anticipazione della caccia alle specie ornitiche migratrici e di escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italica e Coturnice siciliana. Infine, come evidenziato nel Piano d'Azione del Capovaccaio, redatto da codesto Istituto nel 2009, il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre può risultare particolarmente rischioso, se effettuato con l'impiego di munizioni contenenti piombo che possono causare fenomeni di saturnismo per il rapace. Si ritiene pertanto che dovrebbe essere vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo per la*

caccia al Coniglio selvatico, almeno per il mese di settembre, quando sono ancora presenti individui di Capovaccaio sul territorio siciliano”.

La Regione non ha osservato nessuna delle prescrizioni previste dall’ISPRA, autorizzando il prelievo anticipato in date e con modalità estensive ed irrazionali, oltre che illegittime. Infatti:

- a) **fino all’11 settembre**, la caccia è stata consentita in **5 giornate** fisse (come per le specie ornitiche migratrici) ma poi, **a partire dal 18 settembre, in tutti i giorni** cacciabili del mese (**ovvero altre 9 giornate**);
- b) non è stato escluso il prelievo “*nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italica e Coturnice siciliana*” ma è stato **autorizzato de plano sull’integrale territorio di tutti i 18 AA.TT.CC. delle 9 province della Sicilia** (eccetto isole minori);
- c) non è stato previsto il divieto di uso di munizioni di piombo almeno per il mese di settembre, come richiesto dal “*Piano d’azione nazionale per il Capovaccaio (Neophron percnopterus)*”²¹;
- d) detta anticipazione non è stata autorizzata a seguito della “*preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori*” **ex art. 18, comma 2, L. 157/1992**, del tutto assenti nel caso in specie;
- e) l’anticipazione al 1° settembre **contrasta con le chiare, specifiche ed inderogabili previsioni del PRFV 2013-2018** e con le risultanze tecniche e scientifiche della **relazione di CTU del prof. Massa.**

In ordine alla lett. a), l’espedito cui è ricorso l’Assessorato per simulare un adeguamento alle indicazioni ISPRA risulta oltremodo risibile: intanto la formula “*alcune giornate del mese di settembre*” usata dall’Istituto è stata malevolmente²² tradotta in **ben 5 giornate (1, 3, 4, 10 e**

²¹ Cfr.. Ministero Transizione ecologica - Direzione generale per la protezione della natura e del mare, <https://www.mite.gov.it/biblioteca/quaderni-di-conservazione-della-natura-n-30-piano-dazione-nazionale-il-capovaccaio>

²² Con l’approccio razionale e cautelativo che si addice all’interpretazione di una deroga ad un divieto di caccia in un periodo delicato per la fauna, con l’aggettivo “alcune” non potrebbero essere indicate più di due/tre giornate.

11 settembre). Ma v'è di più: a partire dalla terza domenica di settembre, il C.V. fa conto che settembre non sia più (sic!) e, quindi, autorizza un "secondo periodo" – non più chiamato "preapertura" ma adesso "apertura generale" - di prelievo del Coniglio senza alcuna limitazione di giornate fisse. Posto che la caccia è consentita tutti i giorni della settimana tranne il martedì e venerdì, (c.d. "silenzio venatorio – art. 1 C.V.) se ne ricava che complessivamente, per il mese di settembre 2022, il Coniglio sarà cacciato per almeno 14 giornate! Per i non addetti, potrebbe risultare difficile comprendere quali conseguenze negative sulla fauna avrebbero 3 o 5 oppure 10 piuttosto che 14 giornate di caccia, in più o in meno. Allora, basti riflettere che ogni cacciatore è autorizzato (art. 9 C.V. 2022-23) ad abbattere giornalmente un solo capo di Coniglio; poiché i cacciatori siciliani autorizzati risultano circa 25mila²³, ne deriva che a mente del C.V. in una giornata di caccia sarebbero legalmente abbattibili 25.000 conigli; ma se i giorni diventano 5 (giornate fisse di "preapertura") allora aumentano a 125.000 conigli e, se le giornate diventano 14 (preapertura + apertura generale), si giungerebbe a **ben 350mila capi! E' palese, dunque, la volontà di aggirare ed eludere il parere ISPRA e l'obbligo di garantire una gestione sostenibile del prelievo venatorio.**

In ordine alla lett. b), una delle prescrizioni che condizionano il parere favorevole di ISPRA è quella di prevedere limitazioni territoriali della caccia (soprattutto a settembre), per escludere le aree e gli ambiti occupati da specie endemiche, rarefatte, di notevole interesse scientifico e degne di particolare tutela quali la Lepre italiana e la Coturnice siciliana²⁴.

²³ Cfr.: DIP. REG.SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE - D.D.G. n.905 del 29.06.2021 (*Numero di cacciatori residenti che hanno ritirato il tesserino venatori ritirati nell'ambito territoriale di caccia anno 2020*)

²⁴ La **Lepre italiana** è specie endemica dell'Italia meridionale e della Sicilia; le analisi del DNA mitocondriale hanno evidenziato l'esistenza di tre tipologie genetiche distinte: Sicilia, Italia centrale ed Italia meridionale. La specie è classificata "vulnerabile" nella Red List dell'IUCN con trend "in declino". Con il "Piano d'azione nazionale per la

Per impedire che le battute di caccia vagante al Coniglio con mute di cani possano disturbare, far sfuggire, disperdere sul territorio o comunque creare nocumento alla Lepre e alla Coturnice, la Regione doveva pianificare la caccia in preapertura in base ad un'attenta diversificazione territoriale, anche sulla base del PRFV che già fornisce elementi circa le aree ed i comprensori delle varie province siciliane che risultano *“prioritarie per la conservazione di Lepre italica e Coturnice siciliana”*. **Invece il C.V. autorizza (liberalizza) la caccia (anche) in preapertura in tutti gli Ambiti Territoriali di caccia dell'Isola senza alcuna, anche minima, limitazione o differenziazione geografico/territoriale**, prevedendo solo una diversa data di chiusura della caccia al Coniglio selvatico a secondo dell'A.T.C. **Si tratta, dunque, di un'aperta violazione ed elusione della chiara prescrizione - di particolare rilevanza biologica e faunistica - con cui ISPRA ha delimitato il proprio parere favorevole che, dunque, è da ritenersi non più sussistente; detta violazione è ancor più grave giacché la Regione ha illegittimamente omesso di motivare il discostamento dal parere ISPRA²⁵**. Detta motivazione non può nemmeno evincersi, *per relationem*, con riguardo all'allegato “B” del C.V. 2022-23

Lepre italica”, redatto nel 2001 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con l'ISPRA, sono state individuate le possibili azioni per favorire la conservazione di questo importante componente della biodiversità della Mammalofauna italiana. La **Coturnice siciliana** è elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE; rappresenta un endemismo con areale ristretto alla Sicilia e complessivamente inferiore a 5.000 Km² (Ientile & Massa 2008). La sottospecie è in diminuzione nella regione (areale ridotto del 17,5% dal 1993 al 2006, Ientile e Massa 2008) ed è minacciata dall'attività venatoria, dal bracconaggio e dal disturbo antropico. Le popolazioni residue sono inoltre molto frammentate. A causa dunque dell'areale ristretto e frammentato, del declino continuo dell'areale e della qualità dell'habitat, la sottospecie viene classificata “In Pericolo” (EN). Le popolazioni residue più vitali restano quelle presenti nelle aree protette, altrove le popolazioni sono ovunque in declino (Ientile & Massa 2008). La Regione siciliana ha istituito il divieto di prelievo venatorio per questa sottospecie su tutto il territorio della Regione Autonoma (Ientile & Massa 2008).

²⁵ Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai pareri resi dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) e in precedenza dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) è riconosciuto un valore tendenzialmente vincolante per le amministrazioni pubbliche destinatarie (Stato, Regioni, ecc.), a meno che non vi si discosti sulla base di motivazioni tecnico-scientifiche particolarmente approfondite e valide (T.A.R. Lombardia, MI, Sez. I, 6 maggio 2016, n. 900).

*(Monitoraggio del Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia). Tale documento, infatti, non si occupa minimamente di aree e territori siciliani vocati alla *conservazione di Lepre italiana e Coturnice siciliana*; anzi, dalla lettura dei dati, emerge chiaramente la situazione ancora preoccupante circa le popolazioni di Coniglio sul territorio regionale, diffuse “a macchia di leopardo” ed in evidente declino, sicché lo stesso studio **“suggerisce di applicare, anche per questa stagione venatoria 2021/2022, il “principio di precauzione” e attuare un prelievo limitato e differenziato, come del resto indicato nel parere rilasciato da ISPRA nella proposta di Calendario Venatorio 2021/2022”** (!) (pag. 25).*

In ordine alla lett. c), il C.V. omettendo di vietare le tossiche munizioni di piombo (che causano il **saturnismo**), rischia di produrre effetti deleteri, a livello non solo locale ma anche transnazionale, per la conservazione dei rapaci rari ed in via di estinzione, quali il Capovaccaio²⁶. Per salvare dall'estinzione tale avvoltoio, le Associazioni ricorrenti collaborano con le Autorità ed Organismi nazionali ed internazionali (UE, Min. Transizione ecologica, ISPRA, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dell'Arma dei Carabinieri, ecc.); vi sono in atto progetti e attività, anche finanziate dall'UE, per proteggere la specie. Orbene, la prescrizione richiesta da ISPRA si spiega col fatto che

²⁶ Nel 2015 in Italia sono state censite 8 coppie di Capovaccaio, distribuite tra Basilicata (2), Calabria (1) e Sicilia (5). Negli anni 2013 e 2014 una coppia aveva nidificato in Puglia, nella Gravina di Laterza (TA), nella zona in cui erano stati messi in atto i rilasci di giovani capovacciai tra il 2004 ed il 2012. Questi numeri inclementi rendono bene l'idea della drammatica situazione della specie. Dagli inizi del XX secolo un declino inarrestabile ha interessato tutta la popolazione italiana, prima distribuita lungo le coste tirreniche dalla provincia di Livorno sino alla Calabria e mano a mano sempre più ridotta sia nel contingente che nell'areale, che si è frammentato e poi sempre più contratto. Nel 1970 il capovaccaio contava 71 coppie distribuite in Toscana, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia mentre nel 2008 risultavano solo otto-nove coppie tra Sicilia, Basilicata e Calabria (-89%). Questo valore si è mantenuto stazionario sino al 2013 per poi diminuire nuovamente. Si ritiene, dunque, che la specie abbia subito un declino dell'80% in tre generazioni (42 anni). Il numero di individui maturi stimati in Italia è di soli 14-16, in decremento. Nella Lista Rossa degli Uccelli d'Italia (2011) la specie viene classificata come “In pericolo Critico”.

l'attività venatoria in Europa costituisce una grave minaccia per aquile e avvoltoi, così come emerge da uno studio²⁷ promosso da ERSAF – Direzione Parco Nazionale dello Stelvio e dalla Provincia di Sondrio, condotto in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna “Bruno Ubertini” e ISPRA: su un campione di 252 aquile reali e avvoltoi raccolti feriti e morti in un'ampia area dell'Europa centro meridionale, ben il 44% (111 individui) mostrava valori cronici di piombo superiori al normale e il 26% (66 individui) aveva livelli da avvelenamento clinico. **Il piombo viene ingerito dai rapaci che si cibano delle carni di animali colpiti dai cacciatori** che non vengono recuperati o delle viscere che i cacciatori lasciano sul luogo di caccia per preservare le qualità organolettiche delle carni. **L'assunzione del piombo è facilitata dalla circostanza che pallini e proiettili si frammentano quando impattano contro il bersaglio, formando una grande quantità di schegge anche di piccolissime dimensioni che si irradiano nei tessuti della preda.** L'Assessorato regionale ha “motivato” il rifiuto di accogliere la giudiziosa richiesta di ISPRA adducendo generici rischi - “*a fronte della solo ipotetica possibilità dei suddetti fenomeni di saturnismo*” - relativi alla asserita “*concreta pericolosità dei pallini in ferro/acciaio, soprattutto laddove affiorano formazioni rocciose e/o di natura lavica, particolarmente diffuse nel territorio siciliano; i pallini in ferro/acciaio infatti, contrariamente a quelli di piombo, sono caratterizzati dalla mancata perdita di energia cinetica, e sono suscettibili, a seguito di rimbalzo, di assumere traiettorie quantomai casuali*”. Dette affermazioni non risultano affatto convincenti poiché ogni cacciatore, per poter ottenere la licenza di caccia ed il porto d'armi, deve essere formato, idoneo al maneggio ed in grado di utilizzare in sicurezza le armi lunghe e le munizioni per le quali è abilitato. **Si tratta, in realtà, di una**

²⁷ Cfr.: www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2021/03/il-piombo-delle-munizioni-da-caccia-rappresenta-un-pericolo-per-aquile-e-avvoltoi

pseudomotivazione, non supportata da nessuna prova, che sembra più essere ispirata – a ben vedere - da valutazioni del mondo venatorio inerenti la “comodità” ed economicità delle vecchie munizioni di piombo rispetto a quelle atossiche. **In ogni caso costituisce motivazione illogica e pretestuosa**, in quanto poco più avanti, all’**art.1428**, lo stesso C.V. dispone la “*Limitazione nell’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo*” (sic!) al precipuo scopo di “*evitare il rischio di avvelenamento da piombo*”, nonché per dare attuazione alla normativa nazionale ed internazionale in materia ed in base allo specifica disposizione di cui al decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. Questo irrazionale ed illogico atteggiamento della Regione, quindi, non può essere né condiviso né avallato, poiché risulta strumentale ai soli interessi venatori sacrificando importanti esigenze di conservazione delle specie a rischio di estinzione proprio per il saturnismo provocato dalle munizioni.

In ordine alle lett. d) ed e), si richiama quanto già dedotto in proposito al § **I.1**, rilevando come il C.V. abbia deciso, in maniera ingiustificabile e grave, di non rispettare gli stessi indirizzi gestionali stabiliti dalla Regione basati sulle solide istruttorie tecnico-scientifiche condotte per anni e poste alla base del PRFV che, lo si ricorda nuovamente, non prevede in alcun modo la preapertura della caccia per nessuna specie, a maggior ragione di una specie in declino come il Coniglio. Si noti, inoltre, che ISPRA non ha espresso parere favorevole sull’apertura anticipata al 1°

28 Art. 14 “*Limitazione nell’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo - Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonché per adempiere all’accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l’esercizio venatorio, nonché per la caccia agli ungulati. Tale accordo, (...) comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall’art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente.*”.

settembre, ma **ha subordinato la caccia al Coniglio a piani di prelievo locali ben articolati.** In assenza di tali piani locali, l'apertura anticipata e generalizzata su tutto il territorio regionale non risponde nemmeno ai **fondamentali criteri di gestione corretta e giudiziosa della fauna cacciabile**, consentendo indebitamente anche il prelievo venatorio relativamente a popolazioni locali di coniglio sull'orlo dell'estinzione. Per espressa e chiarissima previsione di legge, inoltre, la Regione può modificare i periodi di apertura della caccia "*per determinate specie*" ma "*in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali*" (art. 18, co.2, L. 157/1992): tale regime eccezionale, quindi, è attivabile solo se esistono le "*situazioni ambientali*" (che la Regione deve comprovare) che consentono di derogare rispetto all'apertura generale alla terza domenica di settembre, se la fenologia della specie non lo impedisce o sconsiglia (perché in riproduzione, indipendentemente dalle condizioni ambientali) e se l'ISPRA ha espresso parere. Nella fattispecie qui in esame, invece, il C.V. 2022-23 non solo omette di indicare totalmente quali siano le "situazioni ambientali" in grado di legittimare il ricorso al regime derogatorio di prelievo anticipato di una specie già in declino, ma al contrario le "*situazioni ambientali*" disastrose, dovute agli incendi ed alla siccità di questa stagione estiva e degli altri anni, avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a posticipare, se non addirittura a sospendere, il prelievo venatorio soprattutto per questa specie stanziale ed ecologicamente legata agli agroambienti così pesantemente colpiti da fuoco e dalla siccità. Alla luce anche dei prelievi consentiti dal C.V. 2022-23 (art. 9 C.V.), cioè massimo un capo al giorno con un carniere massimo stagionale di 15 capi, **un'apertura della stagione venatoria ai primi di ottobre non avrebbe potuto penalizzare i cacciatori, mentre avrebbe dato più tempo alla popolazione di Coniglio selvatico di riprendersi dagli *stress* estivi richiamati dai documenti ISPRA su incendi e siccità, che la Regione Siciliana ha sempre ignorato.**

Relativamente alla **relazione di CTU del prof. Massa**, non può che condividersi laddove “si suggerisce di mantenere chiusa l’attività venatoria al Coniglio selvatico per la stagione venatoria 2018-2019 (...). Quando le popolazioni di Coniglio selvatico avranno di nuovo raggiunto densità consistenti, allora sarà possibile effettuare di nuovo il prelievo venatorio tradizionale, con apertura della caccia in coincidenza con quella di altre specie (16 settembre)”.

B - APERTURA DELLA CACCIA AL CONIGLIO SELVATICO A FAR DATA DAL 18 SETTEMBRE 2022

Oltre alle valutazioni già svolte, meritano cenno le seguenti ulteriori considerazioni in ordine alla illegittimità’ del prelievo del Coniglio selvatico per violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19 della L. 157/1992, violazione del principio di precauzione ed eccesso di potere sotto i profili della carenza e/o insufficienza della motivazione, del difetto dei presupposti e dello sviamento – inosservanza del parere ISPRA.

L’Assessorato regionale, con gli impugnati atti, ha ritenuto di poter autorizzare il prelievo venatorio per il Coniglio selvatico nei mesi di settembre, ottobre e novembre, secondo date diversificate in base agli AA.TT.CC. Eppure il Coniglio selvatico secondo la “**REDLIST**” mondiale è considerata una specie in declino con uno stato di conservazione ritenuto in pericolo (c.d. **Endangered**)²⁹ nell’ultimo decennio la popolazione siciliana di Coniglio selvatico risulta in deciso declino, come già riportato nel 2013 nel PRFV (pag. 195) e come testimoniato anche dalla letteratura nazionale e internazionale³⁰ che ha evidenziato il decremento della

²⁹ www.iucnredlist.org/search?query=oryctolagus%20cuniculus&searchType=species

³⁰ Cfr.: Lo Valvo et al., 2014; Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy. World Rabbit Sci., 22: 207-214; Lo Valvo et al., 2017. mtDNA diversity in a rabbit population from Sicily (Italy). Turk J Zool, 41: 645-653; Vecchio et al., 2018. Monitoring by radiotracking of a wild rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) restocking group in area of Agrigento (Sicily): preliminary analysis of survival. Congresso ATIT Di Vittorio M., Lo Valvo M.,

popolazione e il cattivo stato di conservazione della specie. Sulla necessità di chiudere in via precauzionale il prelievo di siffatta specie in forte declino (almeno fino a quando le popolazioni di Coniglio selvatico siciliane avranno di nuovo raggiunto densità consistenti), si è pronunciato Codesto Tribunale (Sez. II.) **con sentenza n. 2647/2019 del 16.11.2019, passata in autorità di giudicato**: le corrette statuizioni che è dato di leggere nella detta sentenza (riguardanti la stagione venatoria 2018-2019) sono senz'altro suscettibili di assumere valenza conformativa e generale in occasione della riedizione del medesimo potere da parte della P.A. regionale di regolamentazione dell'attività venatoria, ciò anche e soprattutto perché la situazione dei conservazione della specie non solo è rimasta immutata, ma anzi è sensibilmente peggiorata per il Coniglio selvatico. Si segnala ad ogni buon fine che, con ulteriore ordinanza cautelare di accoglimento n. 944/2020 (emessa sul ricorso avverso il C.V. 2020-2021), il TAR Palermo, Sez.II, ha altresì precisato che **“in mancanza di certezza scientifica, l'attività di programmazione, regolatoria e amministrativa, deve ispirarsi al principio di precauzione, il quale può giustificare l'adozione di misure di protezione anche laddove permangano incertezze scientifiche sull'esistenza o la portata dei rischi”**; ed inoltre che **“l'interesse pubblico generale alla tutela di specie animali che costituiscono patrimonio indisponibile della collettività prevale senz'altro sull'interesse volto ad estendere la platea delle specie cacciabili a favore degli associati delle associazioni intervenienti”**. Per ciò che attiene al Coniglio, in conformità al parere ISPRA e al principio di precauzione, non avendo la popolazione siciliana raggiunto ancora densità consistenti **la P.A. è obbligata a mantenere la misura precauzionale della sospensione del prelievo venatorio**: peraltro

Di Trapani E., Sanguinetti A., Ciaccio A., Greci S., Zafarana M., Giacalone G., Patti N., Cacopardi S., Rannisi P., Scuderi A., Luiselli L., La Grua G., Cortone G., Merlino S., Falci A., Spinella G., López-López P., 2019. Long-term changes in the breeding period diet of Bonelli's eagle (*Aquila fasciata*) in Sicily, Italy. *Wildlife Research*, 46(5): 409-414.

l'**impatto devastante degli incendi** su gran parte del territorio regionale ha sicuramente influito sulle precarie condizioni delle già rarefatte popolazioni di Coniglio selvatico (onde un ulteriore periodo di “**riposo biologico**” per questa specie sarebbe auspicabile). E' ben vero che l'Assessorato dichiara (vedi premesse del decreto) di aver preso atto della “*mail del 27/02/2022, assunta al prot. n. 16842 del 28/02/2022, con la quale il Prof. Mario Lo Valvo del Dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo ha trasmesso i dati del monitoraggio del coniglio selvatico realizzato in Sicilia nel 2021*” (relazione integralmente allegata all'impugnato D.A. n. 17/GAB del 25/05/2022): tuttavia, **le risultanze di tale monitoraggio non risulta che siano state sottoposte alle preventive valutazioni di ISPRA** (ex artt. 7 e 18 L. 157/1992 e artt. 18 e 19 L.r. 33/1997). E' evidente, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti qui impugnati: l'assenza ed obliterazione del richiamato parere obbligatorio e preventivo, ai sensi delle citate norme regionali e statali, costituisce un vizio nella fase istruttoria del procedimento che comporta l'illegittimità dell'atto, con conseguente annullabilità del procedimento finale. Si rileva, in proposito, che “*in tutte le situazioni di carenza di proposta o parere obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure*” (Cons. Stato, Sez. III – sent. 3 agosto 2015 n. 3813). Invero, tali gravi inadempimenti endoprocedimentali minano in radice il concreto raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalla norma, giacché soprattutto il parere di ISPRA costituisce atto procedimentale obbligatorio, posto al centro del sistema di disciplina del settore faunistico-venatorio: l'omessa acquisizione di detto parere configura “una palese violazione dell'iter procedimentale, ricorrendo nella specie un vizio della funzione amministrativa che refluisce negativamente sulla legittimità del provvedimento finale” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 1 settembre 2008 n. 501); la sottrazione alla verifica preventiva dell'ISPRA

della disciplina della caccia al Coniglio disposta dal C.V. in esame fa venire meno la sussistenza dell'indispensabile supporto tecnico per il provvedimento in questione, rendendo così palese il difetto di istruttoria da cui è viziato lo stesso.

Sotto altro aspetto, l'inserimento del Coniglio selvatico tra le specie cacciabili dell'impugnato calendario risulta **illegittimo per la palese elusione delle condizioni e prescrizioni richieste dal parere ISPRA che avrebbero potuto rendere sostenibile il prelievo di una specie così già compromessa: in particolare, non sussiste alcuna motivazione tecnico-scientifica che dovrebbe sorreggere la scelta di discostarsi totalmente dalle numerose e puntuali indicazioni del parere, chè anzi, l'Amministrazione regionale:**

1. ha omesso la *“pianificazione della densità delle popolazioni ammissibili localmente”* (pag. 9 parere ISPRA);
2. ha omesso l'*“adeguamento del periodo di caccia alle esigenze della pianificazione gestionale”* (pag. 9 parere ISPRA);
3. ha omesso la *“realizzazione eventuale di aree circoscritte di divieto di caccia, utilizzabili per favorire la spontanea dispersione dei conigli (...)”* (pag. 9 parere ISPRA);
4. ha omesso la **pianificazione del prelievo sulla base** (pag. 9 parere ISPRA):
 - *“dell'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza relativa prima della stagione riproduttiva (...)”*;
 - *“dell'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza pre-caccia (...)”*;
 - *“dell'evoluzione attesa degli effettivi all'inizio della stagione riproduttiva seguente”*;
5. ha omesso *“un'eventuale sospensione del prelievo venatorio nei singoli ambiti di gestione o parti di essi (distretti, comuni ecc.)”* (pag. 9 parere ISPRA);

6. ha omesso di *“escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione di lepre italica e Coturnice siciliana”* (pag. 9 parere ISPRA);
7. ha omesso di vietare *“l’impiego di munizioni contenenti piombo... almeno per il mese di settembre”* (pagg. 9-10 parere ISPRA).

Emerge *ictu oculi* la grave condotta dell’Amministrazione regionale che - ancora una volta, come purtroppo costantemente accertato anche da codesto Tribunale nelle passate stagioni venatorie - ignorando e senza nemmeno preoccuparsi di fornire una parvenza di motivazione (come doveroso per legge) a tale (inammissibile) scelta, **ha deciso di autorizzare, col provvedimento in esame, “un esercizio venatorio del tutto extra ordinem, in relazione ad un bene che costituisce “patrimonio indisponibile dello Stato” ed è salvaguardato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L. n.157/1992) anche ai fini della tutela risarcitoria del danno erariale (cfr. sentenza della Corte dei Conti Centrale d’Appello n. 248/2018)”** (cfr. ordinanza TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 847/2018).

* * *

I.6 – Sulla chiusura del prelievo delle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 30 anziché al 10 gennaio 2023.

Per quanto riguarda le specie di TURDIDI - Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo Sassello - si evidenzia che la questione della tutela di queste specie migratorie (oggetto di un’elevatissima pressione venatoria in tutto il Mediterraneo, Sicilia compresa) nel periodo prenuziale è stata oggetto di forte interessamento da parte delle istituzioni nazionali e comunitarie, sia di natura tecnica che scientifica, per giungere alla condivisione di una strategia comune di gestione. Orbene, finalmente tale equilibrio è stato raggiunto e il parere ISPRA ne dà atto con un’articolata disamina degli aspetti più controversi: *“Date di chiusura della caccia - Come noto, l’art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l’art. 18 della L. n. 157/1992, prevede*

*che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha stabilito che "la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione." Per garantire il rispetto dell'art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel 2001 ha riunito in uno specifico documento (Key Concepts Document) le decadi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri (...) **Il Key Concepts Document 2021 a titolo "Huntability of bird species under the Birds Directive Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States"**, costituisce l'aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati membri sono chiamati a dare recepimento. (...) Considerando unicamente il disposto dell'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, **si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio...e il Tordo sassello...**" (pag. 5). "Un'unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta Costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano. (...) **Pertanto i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio... andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi** (...). Tuttavia, considerando i trend demografici del Tordo bottaccio e dell'Alzavola, che risultano stabili o in*

incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2023 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello)...” (pag. 6).

Quindi la data del 10 gennaio per la chiusura della caccia dei Tordi è già una posizione avanzata favorevole al mondo venatorio, rispetto ad una rigorosa applicazione delle linee guida comunitarie (che il Governo italiano e le Regioni devono attuare) che imporrebbero una chiusura ancora più precoce. Malgrado ciò, la Regione continua a contestare i dati che in tutta Europa sono stati pacificamente accettati e prolunga per tutto il mese di gennaio la caccia di tali tre specie, facendo appello al fatto che la normativa vigente ne consente la caccia fino al 31 gennaio. Sul punto, va ricordato che è stato autorevolmente già rilevato che “per il Tordo bottaccio, la Cesena e il Tordo sassello il parere pone in luce come gli ordinari periodi di caccia di cui all’art. 18 comma 1 della legge n. 157/1992 (peraltro modificabili ai sensi del successivo comma 2) **non sono compatibili con il documento denominato “Key Concepts” (documento adottato dalla Commissione della UE di definizione dei periodi di riproduzione e di inizio della migrazione per ogni specie cacciabile, cfr. pag. 3 del parere Ispra)**” (TAR Lombardia-Milano, sez. IV, sent. 2203 del 7 ottobre 2021).

Sotto altro aspetto, va rilevato che l’impatto ecologico di tale illegittimo prolungamento è gravissimo, poiché colpirebbe contingenti di migratori che dai territori africani si portano verso il resto dell’Europa per la riproduzione: uccidendo tali riproduttori, ovviamente le nascite della prossima stagione riproduttiva saranno drasticamente ridotte! La previsione del C.V. impugnato, inoltre, risulta particolarmente nefasta per la tutela degli uccelli migratori in quanto troverebbe applicazione in Sicilia che - proprio perché collocata nella parte più meridionale dell’Europa - viene interessata

anticipatamente dalla migrazione pre-riproduttiva (che interessa tutto il periodo tardo-invernale fino a quello primaverile), quindi **determinando la violazione dell'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli e della normativa statale e regionale di recepimento.**

* * *

I.7 - Prelievo della Beccaccia fino al 30 gennaio 2023, anziché al 31 dicembre 2022.

Il C.V. 2022-23 autorizza il prelievo venatorio della Beccaccia fino al 30 gennaio 2023 incluso, in patente contrasto con:

a) le chiare, specifiche ed inderogabili previsioni del PRFV 2013-2018 (pag. 180) e con le risultanze tecniche e scientifiche della **relazione di CTU del prof. Massa;**

b) il parere ISPRA che indica il 31 dicembre, con una possibile estensione sino al 10 gennaio 2023 della chiusura della caccia a tale specie.

Per quanto riguarda il PRFV e la relazione del prof. Massa, devono intendersi qui integralmente richiamate le considerazioni ampiamente già sopra esposte; nello specifico, per questa specie la Regione siciliana ha stabilito nel proprio Piano faunistico che la data di chiusura della caccia debba essere fissata al 31 dicembre *“per la conservazione la razionale gestione della specie”*

Relativamente al parere ISPRA, l'Istituto conferma l'indicazione (rivolta coerentemente a tutti i calendari delle Regioni italiane) di non consentire la caccia a gennaio alla beccaccia per un problema di **conservazione della specie a livello globale e per aspetti legati alla sua fenologia riproduttiva** (cfr. *Key concepts*; art. 7, comma 4, Direttiva uccelli ed art. 18, comma 1-bis, L. n. 157/92 e ss.mm.ii). In Sicilia l'Assessorato non la accoglie e quindi fornisce alcune motivazioni a supporto del discostamento; in particolare, produce due allegati (“D” ed “E”) che dimostrerebbero come tale lunga stagione di caccia non confligga col

periodo di migrazione prenuziale, nel quale le normative vigenti impongono un categorico divieto di caccia.

Apparentemente (per i non addetti ai lavori) potrebbe sembrare un aspetto marginale ma, viceversa, si tratta di **questione importante per la salvaguardia dei contingenti svernanti in Sicilia di tale specie migratrice altamente vulnerabile**: avendone esteso di ben un mese (gennaio 2023) il periodo di caccia, **la pressione venatoria su questo Scolopacide aumenta considerevolmente con danni rilevanti in quanto avviene – a differenza di quanto sostenuto dalla Regione - nel “periodo di inizio migrazione prenuziale”**. Poco importa il (doveroso) limite di carniere di 6 beccacce a gennaio, poiché tali abbattimento vengono comunque spalmati su tutti i giorni cacciabili di tale periodo, ponendo in continuo stato di stress fisico gli animali costretti in pieno inverno a sfuggire ai cani ed ai cacciatori. Siffatta inosservanza del parere ISPRA emerge nella sua gravità e rilevanza se si considera che la Regione Sicilia ha attuato “attività di monitoraggio invernale” della Beccaccia attraverso conteggi “effettuati **solo parzialmente** secondo i metodi descritti nel recente “Protocollo operativo nazionale per monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma – 2018” (pag. 7 parere ISPRA).

Non ha alcun pregio, in motivazioni di discostamento, estrapolare spezzoni di frasi da pubblicazioni varie, atteso che **il parere ISPRA viene fornito alle Regioni alla luce delle ultime e più recenti conoscenze scientifiche in ambito comunitario disponibili**, né appare congruo che sia un organo strettamente amministrativo a confutare tali risultanze scientifiche. In ogni caso, dalla lettura del parere ISPRA non risulta che la bozza di C.V. siciliano trasmesso a ISPRA per l’obbligatoria valutazione comprendesse i due allegati (“D” ed “E”); sarebbe stato più opportuno, utile e anche doveroso (secondo il principio di leale collaborazione nei rapporti fra le istituzioni, ex art. 120 Cost.) che la Regione avesse sottoposto all’ISPRA - viste le sue precipue funzioni di indirizzo uniforme a livello

nazionale, di alto profilo scientifico, che garantiscono la corretta e omogenea applicazione delle norme di derivazione comunitaria anche a livello nazionale - non solo la bozza di Calendario ma anche il materia tecnico da lei posseduto che avalla le scelte e le disposizioni del calendario stesso.

Circa i documenti richiamati dal C.V. (allegati “D” ed “E”) non è agevole riconoscergli validità scientifica:

- **il documento del Dott. Marco Tuti “Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA), Indice di Mortalità di Caccia (IMC) e Sforzo di Caccia (SFC) della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) in Sicilia nella stagione venatoria 2021-22”** è, in sostanza, una scarsa e poco significativa raccolta di informazioni trasmesse da cacciatori che, in periodo di caccia chiusa, hanno continuato a insidiare (senza armi ma con i propri cani) le Beccacce nei luoghi di caccia conosciuti; tali dati sono stati raccolti e compendati dal suddetto “*Responsabile Commissione Scientifica FIBec (Federazione Italiana Beccacciai) e membro Commissione Scientifica FANBPO (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Palearctico Occidentale)*”. Le conseguenti valutazioni di tale Organizzazione venatoria privata non garantiscono quella obiettività ed autorevolezza in grado di smentire e contraddire il corposo materia scientifico che utilizzano la Commissione UE (per la redazione dei Piani e Linee guida internazionali ricolti agli Stati) e l’ISPRA (per la redazione dei pareri alle Regioni sulla base della documentazione degli organismi internazionali);

- **il documento del Prof. Diego Rubolini “Progetto di ricerca - Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare”** è, appunto, un mero “Progetto di ricerca” che riguarda solo 11 beccacce siciliane (di cui 5 catturati solo a Pantelleria); le pochissime informazioni che possono essere rilevate da tale documento (realizzato in collaborazione con due altre Associazioni venatorie , di cui una nemmeno riconosciuta)

sono inidonee – proprio perché numericamente e qualitativamente irrilevanti - a poter scalfire i dati scientifici nazionali ed internazionali sintetizzati nel parere ISPRA.

L'Assessorato, inoltre, nulla dice circa l'avvenuta o meno validazione scientifica di entrambi gli elaborati, né se questi siano stati (e con quali esiti) sottoposti al meccanismo di referaggio da parte di esperti del settore (peer review) ed altri sistemi comunemente utilizzati dalla comunità scientifica.

Oltre ai due allegati, il C.V. menziona altre pubblicazioni e dati a favore del prolungamento della caccia alla beccaccia:

a) in ordine al cosiddetto “studio” sulla migrazione della Beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di *Wetlands International* denominato “Migration and Movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five – year project based on satellite trackin” (Tedeschi et al., 2017), che giustificherebbe – a detta della Regione - la scelta del prolungamento della caccia fino al 30 gennaio, **si rileva che ISPRA ha già valutato negativamente tale pubblicazione con uno specifico documento** – peraltro trasmesso alla Commissione UE – nel quale l'istituto fa presente che: *“In questo lavoro si descrive un progetto di radiotelemetria effettuato in Italia per 5 anni in cui sono stati radio marcati 17 esemplari. Considerazioni: - il documento non contiene la descrizione dei materiali e dei metodi utilizzati per la raccolta dei dati e l'area di studio in cui sono state radio marcate le Beccacce; - le beccacce sono state marcate tutte dopo la fine della stagione venatoria Valutazione finale: le informazioni contenute in questo articolo non permettono di escludere l'esistenza di movimenti migratori nel mese di gennaio.”*;

b) in ordine ai presunti dati scientifici della FANPBO riportati nel C.V., è bene ribadire che non si tratta di un Istituto di ricerca ma di una Federazione

di Associazioni venatorie³¹ che si è occupata di un monitoraggio, ma l'analisi scientifica con la successiva validazione non spetta a FANBPO. In proposito, è noto fra gli addetti ai lavori che ISPRA conosce i contenuti di tale monitoraggio ma non li ritiene scientificamente utili; in ogni caso le conclusioni cui perviene la Regione derivano da estrapolazioni e interpretazioni di comodo di dati che non riguardano la popolazione di Beccacce siciliane.

Orbene, è di tutta evidenza che siffatti dati **non hanno alcun valore scientifico, in quanto il censimento a cui fa riferimento la controparte non è stato realizzato seguendo le indicazioni contenute nel Protocollo operativo nazionale per monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma - 2018 redatto da ISPRA**³². E' previsto infatti nel Protocollo nazionale che i dati acquisiti dalle Regioni siano inviati ad ISPRA perché possano essere immessi in una banca dati nazionale, utile alla gestione e conservazione della specie: se i dati raccolti dalla regione Siciliana (con tale fantomatico "progetto di monitoraggio") fossero stati davvero utili al prolungamento della data di chiusura, l'ISPRA si sarebbe dovuto esprimere diversamente da quanto invece ha fatto con il parere "condizionato" reso sulla proposta di Calendario siciliano.

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, non vi sono le condizioni – formali e sostanziali – per riconoscere all'organo di amministrazione attiva, di aver legittimamente proceduto nel discostarsi dal parere dell'ISPRA, in quanto i dati forniti non rappresentano un'adeguata ed analitica motivazione in merito alle

31 F.A.N.B.P.O "Fédération des Associations Nationales des Becassier du Paléarctique Occidental" (Federazione delle Associazioni Nazionali di Beccacciai del Paleartico occidentale) ha il dichiarato scopo (vedi sito web ufficiale: www.fanbpo.org) di sostenere la caccia alla Beccaccia a livello europeo: "Incoraggia, consiglia e sostiene l'attività di ogni club o associazione, attraverso tutti i canali legali e/o amministrativi, per la difesa dei loro interessi... Offre...supporto scientifico, nel rispetto dell'etica della caccia alla beccaccia. Invita i club a promuovere un'etica rigorosa nella pratica della caccia...".

32 Disponibile al link: www.setterfoto.com/wp-content/uploads/2018/02/Nuovo-protocollo-ISPRA.pdf

ragioni giustificatrici dell'integrale discostamento dalle indicazioni, puntuali e penetranti, ivi espresse (TAR Umbria, sent. n. 459/1997). In ogni caso, la finalità della normativa statale e comunitaria (v. L. 157/1992, art. 1; Dir. 2009/147/CE, artt. 1, 2, 5 e segg.) è quella di conservare le popolazioni globali migratrici quali patrimonio transnazionale, a prescindere se in una data limitata porzione geografica (nel ns. caso la Sicilia) la specie possa registrare eventuali piccole variazioni delle date di migrazione.

La Regione, inoltre, omette di pronunciarsi su molti altri aspetti e criticità tecnico-scientifiche che ISPRA ha articolato nel suddetto parere, ove viene dato atto:

- della *“forte pressione venatoria a cui è sottoposta”* la specie;
- della sua vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno;
- delle conseguente necessità per la conservazione e la razionale gestione della specie, che la caccia alla Beccaccia stessa venga chiusa il 31 dicembre;
- che un'eventuale estensione del periodo sino al 10 gennaio 2023, periodo di inizio della migrazione prenuziale, sia subordinata ad una gestione sostenibile che comprenda *“un'analisi dei capi abbattuti”*, il *“monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale attraverso l'impiego di personale qualificato”*.

La Regione, ancora, non fornisce alcuna analisi dei dati reali degli abbattimenti degli ultimi anni, ossia aggiornati, di esemplari di Beccaccia desumibili dalla lettura dei tesserini venatori riconsegnati dai cacciatori. **Sugli aspetti negativi del prolungamento della caccia a gennaio (per tutte le specie compresa la Beccaccia), inoltre, il parere ISPRA (pagg. 3, 5, 7) fornisce una complessa e nutrita disamina di argomentazioni scientifiche decisamente inoppugnabili**, perché baste su studi e documenti di rilevanza nazionale ed internazionale (*“Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*; *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito*

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.486022

della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"; "European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities"; European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse; Key Concepts Document "Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"(versione 2021) ecc.); si tratta di una corposa e pertinente massa di informazioni e studi che ISPRA ha offerto alla Regione attraverso lo strumento deputato all'espressione della valutazione scientifica, operata a livello nazionale, della coerenza della gestione faunistica decisa ai successivi livelli regionale e provinciale, nell'ambito di quella discrezionalità tecnica che ora, quale sua misura, ha il canone della sostenibilità (artt. 18 e 7 della L. 157/92).

Ma la Regione ignora *de plano* tale compendio scientifico sulla migrazione invernale degli uccelli, omettendo qualsiasi riscontro, ovvero limitandosi – come in altre occasioni già stigmatizzate – ad una mera opposizione e rifiuto priva di motivazione reale e "rafforzata" che la giustifichi. Ciò costituisce palese violazione della già richiamata normativa speciale: infatti l'art. 18, comma 1-bis della L. 157/1992 (come introdotto dalla L. 96/2010), ha stabilito che: "*L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione...*". Invece il calendario venatorio della Sicilia si discosta dal parere ISPRA in gran parte ignorandolo *de plano*, in altre parti utilizzando motivazioni pretestuose ed approssimative, inserendo informazioni non aggiornate ed erronee. Donde, anche sotto tale aspetto palesi si manifestano i vizi e le illegittimità indicati in epigrafe, con consequenziale necessità di vietare il prelievo venatorio della Beccaccia nel mese di gennaio, in conformità al principio di precauzione.

* * *

I.8 – Sulla chiusura del prelievo venatorio delle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione al 30 anziché al 20 gennaio 2023.

Similmente a quanto rilevato per i Tordi, anche la questione della tutela delle specie acquatiche migratorie (anatidi, rallidi e limicoli) nel periodo prenuziale è stata oggetto di forte interessamento da parte delle istituzioni nazionali e comunitarie, sia di natura tecnica che scientifica, per giungere alla condivisione di una strategia comune di gestione. Orbene, finalmente tale equilibrio è stato raggiunto e il parere ISPRA ne dà atto con la già richiamata articolata disamina riportata precedentemente sub § I.6, al quale integralmente si rimanda. Qui basterà citare le conclusioni del predetto parere: “(...) ***Pertanto i termini del prelievo... al 10 gennaio per l'Alzavola andrebbero estesi (...) agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli). Tuttavia, considerando i trend demografici... dell'Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste... specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate (...) al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli)***” (pag. 6). Quindi la data del 20 gennaio per la chiusura della caccia alle anatre e gli altri uccelli acquatici è già una posizione avanzata favorevole al mondo venatorio, rispetto ad una rigorosa applicazione delle linee guida comunitarie (che il Governo italiano e le Regioni devono attuare) che imporrebbero una chiusura ancora più precoce. Malgrado ciò, la Regione continua a contestare i dati che in tutta Europa sono stati pacificamente accettati e prolunga per tutto il mese di gennaio la caccia di tali specie.

Infine, va rilevato che la tutela delle specie migratrici impone anche

alla Regione Siciliana un atteggiamento meno appiattito sulle posizioni venatorie, in quanto ***“gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversità biologica mondiale e, conformemente allo spirito della Convenzione sulla diversità biologica, e dovrebbero essere conservati a beneficio delle generazioni presenti e future”*** (cfr.: preambolo dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia concluso all’Aia il 15 agosto 1996, ed entrato in vigore nel 1999); tali uccelli ***“costituiscono un patrimonio comune e l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale”*** e la loro tutela rientra negli obiettivi comunitari in ***materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile*** (Considerando 4 e 5 delle premesse della Direttiva 2009/147/CE). Punto cardine della disciplina *de qua*, infatti, *“è che le specie per le quali è consentito il prelievo venatorio “non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza” e quando si tratti di specie migratrici che “non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione” (art. 7, comma 4). La Corte di Giustizia ha altresì precisato che le date di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili devono essere fissate secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l’accoppiamento (Corte giust., 8 luglio 1987, in C-262/85; 17 gennaio 1991, in C-157/89), evitando pericoli di “confusione”, ossia di errore di identificazione di una specie, e di “perturbazione”, ossia di disturbo di una specie nei periodi di riproduzione (Corte giust., 19 gennaio 1994, in C-435/92). Per specie confondibili presenti nella medesima area, dovranno essere quindi stabilite in modo omogeneo le date di apertura e chiusura della caccia, salvo che gli Stati membri non possano fornire la prova, “fondata su dati scientifici e tecnici appropriati a ciascun caso particolare”, che una modifica delle date di*

apertura e/o chiusura non sia di ostacolo alla completa protezione delle specie (Corte giust., 19 gennaio 1994, in C-435/92). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'ISPRA si è pronunciato sulla base dei dati, ritenuti sostanzialmente vincolanti a livello unionale, di cui all'ultimo "Key concepts document" adottato dalla Commissione" (TAR Veneto, sez. I – sentenza 155/2022).

* * *

I.9 – Sul prelievo venatorio dell'Alzavola anche nell'ATC TP2.

Nel parere reso sulla proposta di calendario, ISPRA ha richiesto alla Regione di adottare "*Misure di conservazione per l'Anatra marmorizzata*", specie estremamente rara in Italia e "*minacciata a livello globale*"; in particolare, come previsto in un apposito Piano d'azione nazionale di ISPRA,³³ si fa riferimento, fra le diverse misure precauzionali, all'opportunità di "*escludere l'Alzavola dall'elenco delle specie cacciabili*" limitatamente, per quel che qui rileva, all'area trapanese dell'ATC TP2, in quanto specie assai somigliante all'altro rarissimo anatide che, quindi, potrebbe essere erroneamente abbattuto durante l'attività venatoria.

L'Amministrazione regionale, all'opposto, autorizza anche nell'ATC TP2 la caccia all'Alzavola. La motivazione addotta nel Calendario assessoriale (art. 4) risulta oggettivamente inconsistente (se non risibile) a fronte delle pregnanti considerazioni scientifiche indicate da ISPRA e dalle indicazioni del Piano nazionale: "*In merito all'ATC TP2 non si ritiene di imporre delle ulteriori limitazioni in quanto come si evince dai dati dei censimenti di acquatici invernali trasmessi annualmente dai monitoratori ISPRA non risultano da più di 14 anni avvistamenti di Anatra marmorizzata*

³³ Andreotti A. (a cura di), 2007 - *Piano d'azione nazionale per l'Anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris)*. Quad. Cons. Natura, 23, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica - "*L'obiettivo prioritario del presente piano d'azione nazionale è, dunque, quello di favorire la diffusione spontanea dell'Anatra marmorizzata in Italia, sfruttando la colonizzazione in corso. A tal fine si ritiene essenziale monitorare attentamente il fenomeno biologico in atto e promuovere ogni azione possibile per rimuovere o limitare i fattori in grado di ostacolare o rallentare la colonizzazione stabile dell'isola*" (pag. 11).

e anche quelli avvenuti prima del 2008 si riferiscono a soggetti di transito in migrazione primaverile". In sostanza – nell'incredibile ed illogica della Regione – poiché ad oggi non sarebbe ancora avvenuto l'evento - la nidificazione anche nell'ATC TP2 dell'Anatra marmorizzata - fortemente auspicato dagli Organismi nazionali e comunitari, allora l'aberrante conclusione è quella di smettere di garantire le condizioni minime (col divieto di caccia ad una specie facilmente confondibile con l'anatra da proteggere) per spingere l'Anatra marmorizzata a colonizzare quel territorio!

Invero, tali considerazioni – ancora una volta – si riducono ad una mera opposizione alle indicazioni ISPRA senza affrontare le sottese e rilevanti questioni di tutela delle popolazioni migratrici e nidificanti della specie Anatra marmorizzata, per la cui tutela le Autorità europee ed italiane hanno elaborato un apposito Piano d'azione che in Italia viene attuato da ISPRA: *"Il processo di colonizzazione spontanea della Sicilia da parte dell'Anatra marmorizzata, attualmente in corso, riveste un carattere di assoluta eccezionalità, considerata la rarità della specie. La circostanza che questo Anatide compaia regolarmente in alcune zone umide siciliane rappresenta un'occasione particolarmente favorevole per contribuire a migliorare lo stato di conservazione di una specie minacciata a livello globale. (...) a partire dal 1999 si è registrata la comparsa regolare di alcuni individui in corrispondenza di alcune piccole zone umide nel comprensorio di Mazara del Vallo, dove dal 2000 ha iniziato a nidificare con 1-2 coppie. (...) Si esprime quindi apprezzamento per il recepimento di tali misure nella bozza di calendario venatorio regionale, tuttavia si ritiene che esse non debbano essere limitate agli ATC RG2 e SR2, ma debbano interessare anche l'ATC TP2, come previsto dal Piano d'azione nazionale, in quanto anche questo ATC è risultato interessato in passato dalle dinamiche di colonizzazione della Regione"*.

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.486022

Il rifiuto, da parte della Regione Siciliana, di attuare quanto previsto nel Piano d'azione nazionale comporta evidenti e potenzialmente gravi ripercussioni di ambito europeo (violazione degli obblighi nazionali di dare attuazione alle direttive europee in materia di uccelli e biodiversità), specie se – come nel caso in esame – “motivato” con un’inspiegabile totale indisponibilità dell’Amministrazione a porre in essere una semplice azione (il divieto di caccia dell’Alzavola in una porzione della provincia di Trapani) che agevolerebbe la possibile naturale nidificazione di una rarissima specie sottoposta a tutela internazionale (in quanto inserita nell'Allegato 3 della Convenzione di Berna e nell'Allegato 1 della Convenzione di Bonn – ratificate dall’Italia rispettivamente con L. 503/1981 e L. 42/1983 - ed inserita tra le specie che richiedono particolari misure per la protezione degli habitat ai sensi della Direttiva 2009/147/CE – cfr. parere ISPRA). Invero, in ragione della forza ultraprimaria che le disposizioni eurounitarie spiegano nel nostro ordinamento, non vi è chi non veda come tale circostanza sia già di per sé idonea a far cadere nel vuoto qualsiasi tentativo, rieditato anche quest’anno dalla Regione, di autorizzare la caccia all’Alzavola anche nell’ATC TP2. Si tratta della sostanziale riproposizione della disciplina venatoria già esaminata da Cotesto TAR che ha sospeso identiche illegittime previsioni contenute nel Calendario venatorio 2020/2021; si ritiene superfluo insistere ancora su questo argomento, per cui ci si limita a **richiamare anche per la presente occasione le valutazioni già svolte dal Tribunale (Sez. II, D.P. n. 975/2020 del 09/10/2020 - n. 01438/2020 Reg.Ric.)** che ha già ravvisato *“i presupposti (fumus e danno) per accogliere la suddetta istanza, nei limiti ivi specificati, cioè nella parte in cui il decreto impugnato autorizza la caccia all’Alzavola”* nell’Ambito Territoriale di Caccia TP2; similmente, con altro arresto (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, ord. 944/2020 del 24/9/2020) è stato rilevato che *“in questo senso, in relazione al precedente calendario venatorio, si è già espresso questo Tribunale allorché ha*

evidenziato che “la preminenza dell’interesse faunistico-ambientale rispetto all’interesse alla pratica della caccia, che si esprime normativamente nella necessità procedimentale del parere dell’ISPRA (e nella esigenza di motivare con estremo rigore ogni possibile scostamento), è stata poi ribadita dalla recente sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 della Corte costituzionale, che ha sottolineato l’importanza sul piano dell’acquisizione dei fatti e degli interessi del ridetto parere” (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 16/11/2019 n. 2467; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 9/07/2013 n. 1474)”.

* * *

I.10 - Sull’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022).

Il C.V. autorizza le attività cinofile in oggetto sin dal 15 agosto 2022. Si tratta di una scelta assolutamente non condivisibile in quanto il periodo di addestramento, in relazione a specifiche realtà territoriali degli AA.TT.CC. siciliani ed in considerazione dello stato della fauna, è da consentire – al massimo - nelle tre settimane precedenti la data di apertura della stagione venatoria (ossia 1 ottobre) e non di preapertura. Secondo ISPRA che ha rilasciato parere negativo, infatti, *“l’attività di addestramento cani dovrebbe avere inizio non prima dei primi giorni di settembre in quanto precedentemente alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani”*. Di fronte a questa posizione di buon senso, la Regione non solo non ne tiene conto ma, illegittimamente, non si perita di fornire nessuna motivazione, anche minima, per giustificare il non accoglimento del parere obbligatorio ISPRA. Anche in questa occasione, l’Amministrazione regionale ha violato l’obbligo di esprimere le valutazioni che l’hanno portata a disattendere il parere dell’organismo tecnico-scientifico, con conseguente illegittimità del C.V. 2022-23 per carenza, sul punto, di adeguata motivazione.

La norma, inoltre, poiché consente le attività cinofile in tutte le “aree in cui è consentito l’esercizio venatorio”, **viola l’art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007** (“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.), che prevede **il divieto di “svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria” nei siti Natura 2000** in cui la caccia non è vietata (vedi art. 13 C.V. 2022-23).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto preliminarmente che in materia venatoria trova applicazione **il superiore principio di precauzione il quale anticipa la soglia di intervento dell’azione preventiva e determina l’inversione dell’onere della prova sulla insussistenza del rischio.**

Più in particolare:

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di impugnazione sopra esposti ed ai consolidati indirizzi giurisprudenziali (anche di Codesto TAR) in ordine alla funzione ed al ruolo svolti dall’ISPRA nella delicata materia venatoria; ciò soprattutto per ciò che attiene alla riconosciuta **preminenza e valenza costituzionale degli interessi connessi alla protezione faunistico-ambientale**, rispetto ai quali i contrapposti interessi venatori alla pratica della caccia devono essere considerati “recessivi”. Il pregiudizio grave ed irreparabile per l’interesse collettivo alla tutela dell’ambiente e alla conservazione della fauna selvatica è *in re ipsa*, autorizzando gli atti impugnati l’illegittimo abbattimento con armi da fuoco di diverse migliaia di esemplari di fauna, stanziale e migratoria, ovvero forme di disturbo e danneggiamento indiretto delle popolazioni faunistiche.

In ordine al *periculum in mora*

L’esecuzione dei provvedimenti impugnati arreca gravissimi irreparabili danni al patrimonio faunistico. Sussistono i presupposti per

l’emanazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, di un’idonea misura cautelare che sospenda l’efficacia *in parte qua* del calendario venatorio impugnato, onde scongiurare il danno grave ed irreparabile che subirebbe nel frattempo la fauna a causa di disposizioni illegittime e dalle conseguenze nefaste per le popolazioni selvatiche, sia cacciabili che protette.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale ed amministrativa in materia, l’interesse all’esercizio venatorio è recessivo rispetto alle prioritarie finalità di salvaguardia conservazione della fauna selvatica che costituisce "patrimonio indisponibile dello Stato" ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L. n. 157/1992), anche in sede di risarcimento del danno erariale (cfr. sentenza della Corte dei Conti Centrale d’Appello n. 248/2018). Inoltre, "*nel bilanciamento dei diversi interessi, in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale rispetto al parere di ISPRA... in termini di violazione dei principi generali in materia, appare prevalente l’interesse pubblico generale – ma anche dei cacciatori più avveduti - alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica*" (TAR Lombardia Milano, Sez. IV, decr. pres. n. 00969/2021).

Sussiste dunque il *periculum in mora* scaturente dal prelievo venatorio di centinaia di migliaia di esemplari di fauna selvatica anche appartenenti a specie a rischio e in declino ovvero ancora in periodo di riproduzione ovvero nella fase di migrazione prenuziale.

* *

VOGLIA L’ ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE

1. In via preliminare ed in applicazione del principio di precauzione (il quale anticipa la soglia di intervento dell’azione preventiva e determina l’inversione dell’onere della prova sulla insussistenza del rischio), sospendere l’esecuzione dei provvedimenti impugnati nelle parti indicate in ricorso e che di seguito si indicano ulteriormente:

A) art. 4 dell'Allegato "1" del Decreto Assessoriale n. 17/GAB del 25/05/2022 limitatamente all'autorizzazione:

- *dell'apertura anticipata della stagione venatoria prima del 1° ottobre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia;*
- *del prelievo venatorio della Tortora selvatica In Sicilia per la corrente stagione venatoria 2022-23;*
- *del prelievo venatorio del Coniglio selvatico in Sicilia per la corrente stagione venatoria 2022-23;*
- *del prelievo venatorio delle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello in data successiva al 10 gennaio 2023;*
- *del prelievo venatorio della specie Beccaccia in data successiva al 31 dicembre 2022;*
- *del prelievo venatorio delle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone e Porciglione in data successiva al 20 gennaio 2023;*
- *del prelievo venatorio dell'Alzavola nell'ATC TP2;*

B) art. 10 dell'Allegato "1" del Decreto Assessoriale n. 17/GAB del 25/05/2022 limitatamente all'autorizzazione dell'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia in data anteriore al 1° settembre 2022.

2. Nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità in *parte qua* dei provvedimenti impugnati, disponendone l'annullamento **anche ai fini degli effetti conformativi e risarcitori** che le Associazioni ricorrenti si riservano sin da ora di far valere innanzi alle sedi giudiziarie competenti, sussistendone all'evidenza l'interesse (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013; Corte dei Conti, Sez. I Centrale d'Appello, n. 248/2018).

3. In via istruttoria, ordinare all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana di

trasmettere urgentemente all'ISPRA il vigente Calendario Venatorio 2022-23 di cui all'impugnato D.A. n. 17/GAB del 25 maggio 2022, comprensivo dei relativi allegati 1, 2, A, B, C, D ed E, affinché l'Istituto integri il proprio parere già rilasciato alla luce della documentazione scientifica fatta propria dall'Amministrazione regionale

* * *

Si chiede che, in ossequio al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale sancito nell'art. 1 CPA, cotesto TAR provveda alla fissazione dell'udienza per la trattazione del merito delle domande entro il 30 gennaio 2023 (data in coincidenza della quale il provvedimento perderebbe efficacia - cfr. TAR Palermo, Sez. II, n. 4488/2021, Rel. Mulieri).

Con condanna della P.A. resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, tenuto conto del comportamento omissivo ed elusivo della medesima amministrazione.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa, di valore indeterminabile, è assoggettata al contributo ordinario nella misura di € 650,00.

Palermo, 27 giugno 2022

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

PALERMO

**Istanza per l'autorizzazione al superamento
dei limiti dimensionali del ricorso**

Noi sottoscritti **Avv.ti Antonella BONANNO e Nicola GIUDICE**, con studio in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, quali procuratori e difensori delle Associazioni **WWF ITALIA ONLUS E CONSORTI** nel ricorso dalle stesse proposto contro **l'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA** per l'annullamento previa sospensione del C.V. Regione Sicilia 2022-2023 (Ric. n...../2022)

considerato

- che il ricorso avverso la regolamentazione annuale della stagione venatoria annuale presenta aspetti di indubbia complessità, sia sul piano giuridico che sul piano tecnico;
 - che il ricorso si occupa di profili manifestamente specifici e dettagliati afferenti ad ogni singola specie di fauna selvatica assoggettata a prelievo venatorio;
 - che l'articolazione completa ed esaustiva dei motivi di diritto posti a sostegno del ricorso introduttivo - e della connessa istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati - supera il limite dimensionale stabilito per il ricorso stesso;
- quanto sopra considerato, noi sottoscritti procuratori e difensori

chiediamo

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il superamento dei limiti dimensionali dell'atto introduttivo del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.486022

del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre
2016.

Con perfetto ossequio.

Palermo, 27 giugno 2022.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.486022

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto **Avv. Antonella BONANNO**, in qualità di difensore delle associazioni istanti

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica del ricorso per motivi aggiunti che precede è conforme all'originale in mio possesso.

Palermo, 27 giugno 2022.

Avv. Antonella Bonanno